SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2000, n. **122.**

Regolamento recante modalità per la gestione nazionale dei regimi di premio a favore dei detentori di bovini maschi e vacche nutrici, nonché per la concessione del premio alla estensivizzazione, alla macellazione e dei premi supplementari, in attuazione del regolamento comunitario n. 1254/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni bovine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999;

Vista la direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE del 27 novembre 1992, recante disposizioni relative all'identificazione e registrazione degli animali;

Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 ed in particolare il titolo I, contenente norme sull'identificazione dei bovini ed i relativi regolamenti d'applicazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;

Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992, contenente le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge 19 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni e modifiche, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la «Soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e relativa circolare n. 11/96 attuativa, istitutivo dell'anagrafe delle aziende zootecniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Considerato che, in applicazione della normativa comunitaria di settore, occorre emanare le disposizioni per la gestione nazionale dei regimi di premio a favore dei detentori di bovini maschi e vacche nutrici nonché per la concessione del premio alla estensivizzazione, alla macellazione e dei premi supplementari;

Considerato che i premi supplementari possono essere corrisposti esclusivamente per talune categorie di animali della specie bovina;

Considerato che il presente regolamento disciplina l'organizzazione del regime dei premi nel settore bovino e bufalino, e che eventuali modifiche della normativa comunitaria possono essere aggiornate nei confronti dei destinatari dei premi con atti amministrativi, quali decreti o circolari esplicative delle modifiche stesse;

Considerato che la rilevante presenza nella base produttiva italiana di allevamenti di bovini da carne con dimensioni unitarie superiori a 90 capi, rende opportuno derogare al limite massimo di 90 capi per azienda previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, così come consentito dall'articolo 4, paragrafo 5, del predetto regolamento n. 1254/1999;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 10 febbraio 2000 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Viste le deliberazioni del commissario straordinario di governo dell'AIMA del 30 aprile 1999, n. 605 e n. 606, inerenti l'avvio e la formalizzazione di rapporti convenzionali sulla base di schema di convenzione e gli adempimenti relativi agli aiuti comunitari ai settori seminativi e della zootecnia per l'anno 1999;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 30/2000 espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;

Vista la comunicazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 14 marzo 2000, n. 5830;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Sezione I

NORME GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto costituisce attuazione del titolo I, capo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.

Art. 2.

Organismo pagatore

1. Ai fini del presente decreto, per organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, si intende l'AIMA in liquidazione, nonché l'AGEA e gli altri organismi pagatori regionali istituiti e riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 165.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono accedere ai premi comunitari oggetto del presente decreto esclusivamente i produttori, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999, in possesso di regolare iscrizione all'anagrafe delle aziende zootecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed all'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, detentori dei bovini oggetto di aiuto.

Art. 4.

Identificazione e registrazione degli animali

1. Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi, deve essere identificato e registrato nelle forme prescritte dalla direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 del 30 aprile 1996, e dal regolamento (CE) n. 820/97.

Art. 5.

Procedure

1. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e degli ulteriori adempimenti previsti dal presente regolamento.

2. La presentazione della domanda di aiuto per la campagna 2000, con le modalità determinate dal comma 1, vale ai fini dell'iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. Restano validi, per la campagna 2000, gli adempimenti relativi alla costituzione del fascicolo del produttore di cui alla delibera commissariale A.I.M.A. del 30 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 1999.

Sezione II

PREMIO SPECIALE A FAVORE DEI DETENTORI DI BOVINI MASCHI

Art. 6.

Presentazione domande

1. Per poter beneficiare del premio, il produttore deve presentare apposita richiesta di aiuto, nonché domanda di pagamento per superficie, di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999.

2. Il produttore, per gli animali di cui si richiede il premio, deve indicare il numero della/e domanda/e di premio sul passaporto che, ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, accompagna gli animali in tutte le movimentazioni commerciali sino alla macellazione.

3. Per gli animali provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che non abbiano già percepito il premio nel Paese di origine, deve indicare sul passaporto la seguente dicitura:

«Bovino maschio intero richiesto a premio con domanda n. ......»;

oppure,

«Bovino maschio castrato richiesto a premio prima domanda n. ......»;

«Bovino maschio castrato richiesto a premio seconda domanda n. ......».

4. L'annotazione di cui sopra è vincolante ai fini dell'erogazione del premio.

5. Sono esentati dalla presentazione della domanda di pagamenti per superficie i produttori che dispongono di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità non superiore alle 15 UBA (unità bovini adulti).

6. La domanda di premio deve pervenire all'organismo pagatore nel periodo compreso dal 1° gennaio alle ore 18 del 30 novembre; ciascun produttore può presen-

tare al massimo cinque domande per anno solare. Tuttavia, per l'anno 2000 le domande devono essere presentate, sempre per un numero massimo di cinque per singolo produttore, nel periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e le ore 18 del 30 novembre.

Art. 7.

Importo dei premi

1. L'organismo pagatore corrisponderà i premi fissati dall'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1254/1999, per un numero di capi non superiore a 598.746, relativamente alla somma dei premi della fascia unica e della prima fascia di età, così come previsto all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento suddetto.

2. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del precitato regolamento (CE), qualora il numero dei capi pagabili superi quello del massimale nazionale di 598.746 capi, l'organismo pagatore provvede ad operare una riduzione proporzionale per l'anno in questione, al fine di rispettare il plafond stesso, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2342/1999. Tuttavia tale riduzione non si applica ai produttori che hanno presentato domanda per un numero non superiore a 25 capi.

3. Se con la riduzione di cui al comma 2 non si rispetti comunque il plafond di cui al comma 1, l'abbattimento proporzionale verrà applicato anche ai produttori che hanno presentato domanda di premio per un numero non superiore a 25 capi, fino al raggiungimento del plafond nazionale.

4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e in applicazione del paragrafo 5 dello stesso articolo, il limite di 90 capi per azienda è soppresso.

Sezione III

REGIME DI PREMIO E DI PREMIO COMPLEMENTARE A FAVORE DEI DETENTORI DI VACCHE NUTRICI

Art. 8.

Beneficiari

1. Per poter beneficiare del premio, il produttore deve presentare apposita richiesta di aiuto, nonché domanda di pagamento per superficie, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999. Sono esentati dalla presentazione della domanda di pagamenti per superficie i produttori che dispongono di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità non superiore alle 15 UBA (unità bovini adulti).

2. In particolare, non possono beneficiare del premio:

a) le aziende che allevino esclusivamente vacche appartenenti alle razze riportate nell'allegato 1;

b) le aziende titolari di un quantitativo di riferimento latte complessivo totale superiore a 120.000 kg ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.

3. La limitazione di cui al comma 2, lettera *b),* non si applica alle aziende che effettuino esclusivamente vendite dirette, le quali ricadano nelle norme di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera *a)*, comma 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999. In tal caso le aziende devono disporre comunque di superfici foraggiere sufficienti sia alla produzione di latte che all'allevamento dei capi per i quali il premio è richiesto ed i richiedenti il premio devono impegnarsi a non effettuare consegne di latte né di prodotti lattiero-caseari per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 9.

Presentazione delle domande

1. La domanda di premio per le vacche nutrici deve essere presentata all'organismo pagatore tra il 15 maggio e le ore 18 del 15 ottobre. Tuttavia, per l'anno 2000, le domande devono essere presentate nel periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e le ore 18 del 15 ottobre.

Art. 10.

Importo del premio nazionale complementare

1. All'importo del premio per capo fissato all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999 si aggiunge un premio nazionale supplementare di 50 euro per vacca, di cui i primi 24,15 euro sono finanziati dal Feoga-sezione garanzia, per le aziende situate nelle regioni di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999.

Art. 11.

Massimali individuali

1. Per l'anno 2000, l'A.I.M.A. in liquidazione calcola per i singoli produttori i massimali individuali, che sono pari a quelli loro spettanti al 31 dicembre 1999.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora la somma dei diritti ridistribuiti superi il massimale nazionale di 621.611 diritti, provvede ad operare anche attraverso l'organismo pagatore una riduzione tenendo conto dei seguenti criteri oggettivi:

a) tasso di utilizzazione dei rispettivi massimali individuali da parte dei produttori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2000;

b) realizzazione di un programma di investimenti o di estensivizzazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, nel settore delle carni bovine;

c) particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni, che abbiano causato il mancato versamento o un ridotto versamento del premio per almeno un anno di riferimento;

d) altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti effettuati per almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale situazione contestata durante gli anni precedenti.

3. L'A.I.M.A. in liquidazione comunica ai singoli produttori i massimali individuali spettanti a partire dal 1° gennaio 2000.

4. Il numero dei premi da concedere per singolo produttore non può superare quello comunicato ai sensi del comma 1, come «diritti individuali al premio»; fatta salva ogni eventuale acquisizione per successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, per trasferimento intervenuto tra privati produttori o per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche attraverso l'organismo pagatore provvede, in caso di variazioni, a comunicare ai produttori i nuovi limiti individuali al premio.

Art. 12.

Riserva nazionale

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è responsabile, nei rapporti con la Commissione europea, della gestione della «riserva nazionale» di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Per l'anno 2000 tale gestione è affidata all'A.I.M.A. in liquidazione.

2. I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale e derivanti da ritiri di quote oppure dai versamenti previsti all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1254/1999, pari al 5%, per effetto dei trasferimenti parziali senza trasferimento dell'azienda, sono distribuiti gratuitamente ai produttori che ne fanno richiesta, tenendo conto delle priorità di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

3. I produttori che intendano ottenere diritti al premio dalla riserva nazionale devono presentare apposita richiesta di quota individuale entro e non oltre le ore 18 del 15 marzo. Per l'anno 2000 la richiesta di quota può essere presentata entro le ore 18 del 15 giugno.

4. I criteri e le modalità operative per la ridistribuzione della riserva nazionale sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13.

Trasferimento dei diritti al premio

1. I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore possono essere trasferiti direttamente tra produttori.

2. Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 90% dei propri diritti, la quota non utilizzata viene riversata nella riserva nazionale, salvo i casi previsti all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2342/1999.

3. A tal fine viene considerato come utilizzato:

a) il numero dei capi eleggibili al premio a seguito dei controlli amministrativi;

b) il numero di capi oggetto di una cessione temporanea, da parte del cedente;

c) il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento in azienda.

4. In caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 90% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprietà e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.

5. I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'organismo pagatore da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio, effettuata con le modalità fissate ai sensi dell'articolo 5.

6. La notifica deve pervenire all'organismo pagatore stesso entro le ore 18 del 15 marzo, ed essere compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sarà ritenuto valido. Per l'anno 2000 la notifica deve pervenire entro le ore 18 del 15 giugno.

7. I produttori che utilizzino per le loro attività di allevamento esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda.

8. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del presente articolo, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati, attraverso l'organismo pagatore, il numero dei loro diritti al premio.

9. Le zone sensibili e le aree in cui la produzione bovina riveste particolare importanza e dalle quali è vietato il trasferimento dei diritti al premio sono definite, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Sezione IV

REGIME DI PREMIO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE

Art. 14.

Beneficiari e importo del premio

1. I produttori di bovini maschi e/o di vacche nutrici possono accedere al premio di estensivizzazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999, come integrazione del premio speciale e/o del premio per le vacche nutrici, a condizione che il carico di bestiame ad ettaro calcolato in funzione del successivo comma 2, sia rispettato dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda.

2. Per gli anni 2000 e 2001 l'importo del premio è pari a:

a) 33 euro/capo per coefficiente di densità tra 1,6 e 2 UBA/ha;

b) 66 euro/capo per coefficiente di densità inferiore a 1,6 UBA/ha.

3. Per gli anni 2002 e successivi l'importo del premio è pari a:

a) 40 euro/capo per coefficiente di densità tra 1,4 e 1,8 UBA/ha;

b) 80 euro/capo per coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA/ha.

Art. 15.

Animali ammissibili e determinazione della superficie foraggera

1. Per poter usufruire del pagamento per l'estensivizzazione il calcolo delle UBA è effettuato tenendo conto di tutti i bovini di almeno 6 mesi di età presenti nell'azienda durante l'anno civile in questione, nonché del numero degli ovi-caprini per i quali è stato richiesto il premio nello stesso anno civile. Il numero di animali è convertito in UBA secondo i coefficienti di correlazione riportati in allegato III del regolamento (CE) n. 1254/1999.

2. La superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità è costituita per almeno il 50% da pascolo, così come di seguito definito, e per la restante parte da altra superficie foraggera disponibile per l'allevamento dei bovini ed ovi-caprini. Non costituiscono superfici foraggiere quelle coltivate con le colture riportate all'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché le superfici indicate all'articolo 12, paragrafo 2, lettera *b),* del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tuttavia la superficie foraggera comprende sia quella utilizzata in comune che quella adibita a coltura mista.

3. Per pascolo si intende una superficie, saltuaria o permanente, la cui produzione foraggera sia utilizzabile in campo dagli animali. Rientrano in questa definizione pure le superfici, naturali o coltivate, che vengono sfalciate, nonché le superfici sulle quali sono presenti essenze arbustive e/o arboree la cui biomassa prodotta sia utilizzabile in campo dagli animali.

Art. 16.

Presentazione delle domande

1. Il premio per l'estensivizzazione, di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999, può essere concesso esclusivamente per i capi che beneficiano del premio speciale e/o per vacca nutrice.

2. Il produttore qualora si voglia avvalere del premio deve indicare nella prima domanda di premio speciale bovini maschi e/o mantenimento per le vacche nutrici che intende partecipare al regime di premio all'estensivizzazione, specificando quale sia la fascia di densità in cui ricade la sua azienda.

3. Il pagamento dell'aiuto è condizionato alla verifica presso la banca dati centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, dell'avvenuta registrazione della marca e dei relativi periodi di permanenza nella stalla.

Sezione V

REGIME DI PREMIO ALLA MACELLAZIONE E/O ALL'ESPORTAZIONE

Art. 17.

Beneficiari

1. I produttori possono beneficiare del premio per i bovini che avviano alla macellazione o all'esportazione ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Art. 18.

Presentazione delle domande

1. Per poter beneficiare del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, ogni produttore deve presentare un'apposita richiesta di premio. La prima domanda presentata per ciascun anno vale come dichiarazione di partecipazione al regime di premio alla macellazione, così come previsto all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 2342/1999.

2. La domanda deve essere presentata all'organismo pagatore entro il periodo compreso tra il 1° marzo e le ore 18 del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli animali macellati entro il 31 dicembre e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla macellazione o esportazione. Per l'anno 2000 la presentazione delle domande potrà iniziare 15 giorni dopo la data di pubblicazione del presente regolamento.

3. Il pagamento dell'aiuto è condizionato alla verifica presso la banca dati centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 820/97, dell'avvenuta registrazione della marca e dei relativi periodi di permanenza nella stalla.

4. I responsabili delle strutture di macellazione presso le quali vengono abbattuti gli animali oggetto di richiesta di premio devono redigere una dichiarazione da far pervenire all'organismo pagatore, il più rapidamente possibile e comunque anteriormente alla data di presentazione delle prime domande di premio per gli animali abbattuti presso lo stesso stabilimento di macellazione.

5. Le strutture di macellazione devono disporre di un registro di macellazione che riporti almeno le seguenti informazioni:

a) numero di identificazione e numero di macellazione di ciascun animale;

b) peso carcassa dell'animale così come prescritto dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2342/1999;

c) data di macellazione, Paese di provenienza dell'animale;

d) codice dell'ultima azienda di provenienza dell'animale.

6. Le modalità di applicazione dell'articolo 35 del regolamento CE n. 2342/1999 sono determinate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.

Sezione VI

REGIME DI PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Art. 19.

Beneficiari, animali ammessi ed importi

1. I produttori possono usufruire di pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, che ammontano a:

a) 21,9 Meuro, per l'anno 2000;

b) 43,7 Meuro, per il 2001;

c) 65,6 Meuro, per il 2002 e anni successivi.

2. La somma globale va ripartita esclusivamente tra le seguenti categorie:

a) animali maschi della specie bovina di età superiore ad 8 mesi;

b) vacche di razze specializzate da carne;

c) giovenche di razze specializzate da carne.

Art. 20.

Animali maschi della specie bovina

1. Le somme riservate agli animali maschi della specie bovina sono pari a:

a) 18,9 Meuro per l'anno 2000;

b) 36,2 Meuro per l'anno 2001;

c) 54,1 Meuro per l'anno 2002 e successivi.

2. Gli importi supplementari di cui al comma 1, sono concessi come integrazione del premio alla macellazione per tutti gli animali di età uguale o superiore agli otto mesi.

3. La domanda di premio, prevista all'articolo 18 del presente regolamento, deve riportare nella specifica sezione la richiesta di integrazione del premio alla macellazione.

4. I pagamenti supplementari, concessi come integrazione alla macellazione per i bovini maschi, possono essere corrisposti nei confronti dei produttori che dimostrino di aver detenuto gli animali nelle loro aziende per un periodo di almeno cinque mesi che terminano meno di un mese prima della macellazione.

5. Il pagamento dell'aiuto è condizionato alla verifica presso la banca dati centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 820/97, dell'avvenuta registrazione della marca e dei relativi periodi di permanenza nella stalla.

6. L'organismo pagatore, sulla base dei capi pagabili, calcolerà l'importo unitario di premio da corrispondere entro il termine previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

7. Per l'anno 2001 e successivi i pagamenti supplementari possono essere corrisposti nei confronti dei produttori che rispettino determinati requisiti minimi, da stabilire mediante apposito decreto ministeriale, che fanno riferimento a parametri di qualità, di tracciabilità e di etichettatura delle carni prodotte. Qualora i predetti requisiti minimi non siano fissati, i pagamenti degli importi supplementari per i bovini maschi verranno erogati secondo il criterio definito al comma 2.

Art. 21.

Vacche e giovenche di razze specializzate da carne

1. Per gli animali femmine di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)* dell'articolo 20, la dotazione finanziaria massima resa disponibile è pari a:

a) 3 Meuro, per l'anno 2000;

b) 7,5 Meuro, per l'anno 2001;

c) 11,5 Meuro, per l'anno 2002 e successivi.

2. Obiettivo della destinazione finanziaria di cui al comma 1 è quello di tutelare talune peculiarità produttive nazionali che perseguono con la loro attività di allevamento la salvaguardia ambientale nonché il mantenimento e l'eventuale incremento della produzione nazionale di carne proveniente da razze specializzate.

3. Il pagamento dell'aiuto è condizionato alla verifica presso la banca dati centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 820/97, dell'avvenuta registrazione della marca e dei relativi periodi di permanenza nella stalla.

4. I pagamenti sono effettuati dall'organismo pagatore come integrazione di premio alla vacca nutrice per le vacche e le giovenche specializzate da carne che usufruiscono del suddetto premio. Per le altre giovenche, figlie di vacche nutrici specializzate da carne, i pagamenti verranno effettuati come integrazione alla macellazione a favore dei produttori che dimostrino di aver detenuto gli animali nelle loro aziende per un periodo di almeno cinque mesi che terminano meno di un mese prima della macellazione.

5. Le razze specializzate da carne e le modalità di applicazione del presente articolo sono definite, ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Art. 22.

Determinazione importi di premio

1. L'organismo pagatore, sulla base del numero di capi pagabili di cui al punto 2, lettere *b)* e *c)* dell'articolo 20, calcola l'importo unitario di premio che comunque non può essere superiore a:

a) 31 euro/capo per l'anno 2000;

b) 43 euro/capo per l'anno 2001;

c) 62 euro/capo per l'anno 2002 e successivi.

2. Qualora per gli animali femmine il numero di premi pagabili comporti economie rispetto alle dotazioni finanziarie rese disponibili, queste si aggiungono alle somme riservate alla categoria dei bovini maschi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *a),* del presente regolamento.

Sezione VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Controlli

1. L'organismo pagatore, nel programmare i controlli amministrativi e in loco, si attiene a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 3508/92 e n. 3887/92 e successive modificazioni, istitutivi di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari.

2. Alla correzione di inesattezze, non imputabili a dolo o colpa grave, contenute nelle domande di premio, si provvede ai sensi del citato regolamento (CE) n. 3887/92.

Art. 24.

Pagamenti

1. Successivamente all'espletamento dei controlli prescritti, l'organismo pagatore provvede a effettuare i pagamenti nel più breve tempo possibile e comunque con il rispetto dei termini fissati dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1254/99.

2. In base ai risultati dei controlli amministrativi e in loco, e comunque non prima del 16 ottobre dell'anno in cui la domanda è stata presentata, l'organismo pagatore può versare degli acconti di premio ai produttori, pari al 60 per cento degli importi dovuti.

Art. 25.

Modifiche della norma comunitaria

1. Eventuali modifiche della normativa comunitaria relative a requisiti o a parametri, date, variazioni nella disciplina della gestione del premio supplementare per gli anni successivi al 2000, altri fattori diversi da quelli attuali possono essere rese pubbliche ai destinatari dei premi per mezzo di atti informativi di aggiornamento, decreti o circolari, ferma restando l'organizzazione generale conferita ai regimi di premio disciplinati dal presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 16 marzo 2000

Il Ministro: DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 116

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DA LATTE

Angler Rotvieh (Angeln) - Rod dansk maelkerace (RMD);
Ayreshire;
Armoricaine;
Bretonne Pie-noire;
Fries-Hollands (FH), Francaise frisonne pie noire (FFPN);
Friesian-Holstein, Holstein. Black and White Friesian, Red and White;
Friesian, Frisona espagnola, Frisona italiana, Zwartbonten van Belgie/Pie noire de Belgique;
Sortbroget dansk maelkerace (SDM);
Deutsche Schwrzbunte, Schwrzbunte Milckrasse (SMR);
Groninger Blaarkop;
Guernsey;
Jersey;
Malkekorthorn;
Montbèliarde;
Reggiana;
Valdostana nera.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 160 del 26 giugno 1999.

— Il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 281 del 4 novembre 1999.

— La direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE del 27 novembre 1992, recante disposizioni relative all'identificazione e registrazione degli animali è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 355 del 5 dicembre 1992.

— Il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 relativo al sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 117 del 7 maggio 1997.

— Il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 concernente l'istituzione di un sistema integrativo di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunicati, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 355 del 5 dicembre 1992.

— Il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 391 del 31 dicembre 1992.

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agri-

coltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997.

— Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 1990, è il seguente:

«3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, è pubblicata nel supplemento ordinario n. 98/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 1997.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1990.

— Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante istituzione dell'Anagrafe delle aziende zootecniche, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 14 giugno 1996.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 1999;

— Le deliberazioni del commissario straordinario di governo dell'AIMA del 30 aprile 1999, n. 605 e n. 606, inerenti l'avvio e la formalizzazione di rapporti convenzionali sulla base di schema di convenzione e gli adempimenti relativi agli aiuti comunitari ai settori seminativi e della zootecnia per l'anno 1999 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 1999.

Nota all'art. 1:

— Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 è il seguente:

«Ai fini del presente capo si intende per:

a) produttore: l'imprenditore agricolo individuale, persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia lo status giuridico che il diritto nazionale conferisce a tale associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità e che pratichi l'allevamento di animali della specie bovina;

b) azienda: il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio dello Stato membro;

c) regione: uno Stato membro o una regione all'interno di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato;

d) toro: un bovino maschio non castrato;

e) manzo: un bovino maschio castrato;

f) vacca nutrice: una vacca appartenente ad una razza ad orientamento "carne" od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;

g) giovenca: un animale femmina della specie bovina di otto o più mesi che non ha ancora figliato».

— Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti relativi alla pubblicazione della direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE del 27 novembre 1992 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per i riferimenti relativi alla pubblicazione della deliberazione del Commissario straordinario di governo dell'AIMA del 30 aprile 1999, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Il regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 160 del 26 giugno 1999.

— Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 è il seguente:

«7. L'importo del premio è fissato:

a) per toro ammissibile al premio:

a 160 euro per l'anno civile 2000;

a 185 euro per l'anno civile 2001;

a 210 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi;

b) per manzo ammissibile al premio e per fascia di età:

a 122 euro per l'anno civile 2000;

a 136 euro per l'anno civile 2001;

a 150 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi».

— Il testo dell'art. 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 è il seguente:

«4. Se in una regione il numero totale dei tori di nove mesi di età e di manzi di età compresa tra nove e venti mesi che sono oggetto di una domanda e soddisfano le condizioni per la concessione del premio speciale supera il massimale regionale di cui all'allegato I, il numero di tutti i capi ammissibili al premio a norma del paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, per singolo produttore e durante l'anno in questione, è ridotto proporzionalmente.

— Ai sensi del presente articolo, per massimale regionale s'intende il numero di capi che possono beneficiare del premio speciale in una regione e per un anno civile».

— Il testo dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, è il seguente:

«1. Se applicando la riduzione proporzionale per determinare il numero di animali aventi diritto al premio si ottiene come risultato un numero non intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

2. Se gli Stati membri decidono di procedere alla definizione di regioni distinte o alla modificazione delle regioni esistenti all'interno del proprio territorio, conformemente all'art. 3, lettera *c)*, del regolamento (CE) n. 1254/1999, ne informano la Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno di cui trattasi, precisando la definizione della regione e il massimale in questione. Qualsiasi successiva modificazione viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno di cui trattasi».

— Il testo dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 è il seguente:

«1. Il produttore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, a richiesta, di un premio speciale. Si tratta di un premio concesso entro i limiti di massimali regionali per un numero massimo di 90 capi, per ciascuna delle fasce di età di cui al paragrafo 2, per anno civile e per azienda».

— Il testo dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 è il seguente:

«5. In deroga ai paragrafi 1 e 4 gli Stati membri possono:

modificare o sopprimere, sulla base di criteri obiettivi da essi definiti, il limite di 90 capi per azienda o per fascia d'età;

se scelgono di avvalersi di questa facoltà, decidere di applicare il paragrafo 4 in modo da raggiungere il livello di riduzioni necessarie per conformarsi al massimale regionale applicabile, senza imporre tali riduzioni ai piccoli produttori che, per l'anno in questione, non abbiano presentato domande di concessione del premio speciale per un numero di animali superiore al numero minimo fissato dallo Stato membro interessato».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, citato nelle note all'art. 6, è il seguente:

«1. I coltivatori comunitari di seminativi possono chiedere un pagamento per superficie in base alle condizioni stabilite nel presente regolamento».

— Il regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'Organizzazione comune dei mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 160 del 26 giugno 1999. Il testo dell'art. 16, paragrafo 3, è il seguente:

«3. Il quantitativo di riferimento individuale che da diritto al premio è pari al quantitativo di riferimento individuale di latte disponibile presso l'azienda il 31 marzo dell'anno civile di cui trattasi, fatte salve le riduzioni derivanti dall'applicazione del paragrafo 2. I quantitativi di riferimento individuali che hanno formato oggetto di trasferimento temporaneo a norma dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 3950/92 al 31 marzo dell'anno civile di cui trattasi sono considerati disponibili presso l'azienda del cessionario per tale anno civile.

Se al 31 marzo di un anno civile la somma di tutti i quantitativi di riferimento individuali di uno Stato membro risulta superiore alla somma dei corrispondenti quantitativi totali di tale Stato membro stabiliti dall'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 per il periodo di dodici mesi 1999/2000, lo Stato membro interessato prende, basandosi su criteri oggettivi, i necessari provvedimenti per ridurre di conseguenza l'importo totale dei quantitativi di riferimento individuali che dà diritto al premio sul suo territorio relativamente all'anno civile in questione».

— Il testo dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 è il seguente:

«2. Il premio per vacca nutrice è concesso a un produttore:

a) che non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda durante dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

La cessione di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;

b) che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, se il quantitativo complessivo di riferimento individuale di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 è inferiore o uguale a 120.000 kg. Sulla base di criteri obiettivi da essi definiti, gli Stati membri possono tuttavia decidere di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo, purché detenga per almeno sei mesi consecutivi, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici pari almeno all'80% e un numero di giovenche pari al massimo al 20% di quello per il quale è richiesto il premio.

Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio in base al primo comma, lettere *a)* e *b)*, l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera viene stabilita in base al quantitativo di riferimento individuale di cui all'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del latte e dei prodotti lattiero-caseari (15), e alla resa lattiera media».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 è il seguente:

«4. Il premio per capo avente diritto è fissato a:

163 euro per l'anno civile 2000;

182 euro per l'anno civile 2001;

200 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi».

— Il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 161 del 26 giugno 1999. Il testo degli articoli 3 e 6 è il seguente:

«Art. 3. — 1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto è calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, è inferiore al 75% della media comunitaria.

Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, durante il periodo 1995-1999.

2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1, primo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma.

Tale elenco è valido per sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000».

Art. 6. — 1. In deroga all'art. 3, le regioni cui si applica, nel 1999, l'obiettivo n. 1 in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano all'art. 3, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2 del presente regolamento, beneficiano a titolo transitorio del sostegno dei fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1, dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2005.

All'atto dell'adozione dell'elenco di cui all'art. 3, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, secondo le disposizioni dell'art. 4, paragrafi 5 e 6, l'elenco delle zone di livello NUTS III appartenenti a tali regioni che beneficiano a titolo transitorio, per il 2006, per il sostegno dei fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1.

Tuttavia nell'ambito del limite di popolazione delle zone di cui al secondo comma e nel rispetto dell'art. 4, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione, su proposta di uno Stato membro, può sostituire tali zone con zone di livello NUTS III o inferiori a questo livello che fanno parte di quelle regioni che soddisfano i criteri dell'art. 4, paragrafi da 5 a 9.

Le zone appartenenti alle regioni che non figurano nell'elenco di cui al secondo e al terzo comma continuano a beneficiare, nel 2006, del sostegno dell'FSE, dello SFOP, e del FEAOG, sezione "orientamento", esclusivamente, nell'ambito del medesimo intervento.

2. In deroga all'art. 4, le regioni cui si applicano nel 1999 gli obiettivi n. 2 e n. 5*b* in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano nell'elenco di cui all'art. 4, paragrafo 4 del presente regolamento beneficiano, a titolo transitorio, dal lº gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, del sostegno del FESR nel quadro dell'obiettivo n. 2, in virtù del presente regolamento.

Dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, tali zone beneficiano del sostegno dell'FSE nel quadro dell'obiettivo n. 3 alla stregua delle zone cui si applica l'obiettivo n. 3, nonché del sostegno del FEAOG, sezione "garanzia" nel quadro del sostegno allo sviluppo rurale e dello SFOP nel quadro delle sue azioni strutturali nel settore della pesca nelle regioni non coperte dall'obiettivo n. 1».

Nota all'art. 11:

— Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 160 del 26 giugno 1999.

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 è il seguente:

«1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice.

2. I diritti al premio ritirati in base all'art. 8, paragrafo 1, o ad altre norme comunitarie, sono aggiunti alla riserva nazionale, senza pregiudizio all'art. 7, paragrafo 4.

3. Gli Stati membri utilizzano le loro riserve nazionali per la concessione, entro i limiti delle stesse, di diritti al premio, in particolare ai nuovi produttori, ai giovani allevatori ed altri produttori prioritari.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'art. 43, le modalità di applicazione del presente articolo, specificando in particolare:

le misure applicabili qualora in uno Stato membro non sia utilizzata la riserva nazionale;

le misure relative ai diritti al premio non utilizzati e riversati nella riserva nazionale».

— Il testo dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 è il seguente:

«1. Il produttore che venda o trasferisca in altro modo la sua azienda può trasferire al successore nell'azienda tutti i diritti al premio per vacca nutrice. Egli può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri produttori senza trasferire l'azienda.

Nel caso di un trasferimento di diritti al premio senza trasferimento dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, non superiore al 15%, è riversata senza pagamento compensativo nella riserva nazionale dello Stato membro in cui è situata la sua azienda, per essere ridistribuita gratuitamente.

2. Gli Stati membri:

a) adottano le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori delle zone sensibili o delle regioni in cui la produzione bovina riveste particolare importanza per l'economia locale;

b) possono prevedere che il trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda avvenga direttamente tra produttori o tramite la riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono autorizzare, anteriormente ad una data da fissare, cessioni temporanee della parte dei diritti al premio non destinati ad essere utilizzati dal produttore che ne dispone.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'art. 43.

Tali modalità possono riguardare in particolare:

disposizioni che consentano agli Stati membri di risolvere i problemi connessi con il trasferimento di diritti al premio da parte di produttori che non sono proprietari delle superfici occupate dalle loro aziende, e

norme specifiche quanto al numero minimo di diritti che può essere oggetto di una cessione parziale».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, è il seguente:

2. Qualora nel corso di ogni anno un produttore non utilizzi almeno la percentuale minima dei propri diritti, determinata secondo il paragrafo 4, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, tranne:

nel caso in cui un produttore detenga al massimo sette diritti al premio; se durante ciascuno di due anni civili consecutivi detto produttore non utilizza almeno la percentuale minima dei propri diritti stabilita conformemente al paragrafo 4, la quota non utilizzata nell'ultimo anno civile viene versata alla riserva nazionale;

nel caso in cui un produttore partecipi ad un programma di estensivizzazione riconosciuto alla Commissione;

nel caso in cui un produttore partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;

oppure,

in casi eccezionali debitamente motivati».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 è il seguente:

1. I produttori che beneficiano del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice possono beneficiare di un pagamento per l'estensivizzazione.

2. Il pagamento per l'estensivizzazione è pari a 100 euro per premio speciale e per premio per vacca nutrice, a condizione che, rispetto all'anno civile in questione, il coefficiente di densità nell'azienda interessata sia pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di fissare il pagamento per l'estensivizzazione ai seguenti livelli:

a) rispetto agli anni civili 2000 e 2001, 33 euro per un coefficiente di densità pari o superiore a 1,6 UBA per ettaro ma inferiore a 2,0 UBA per ettaro e 66 euro per un coefficiente di densità inferiore a 1,6 UBA per ettaro;

b) rispetto all'anno civile 2002 e agli anni successivi, 40 euro per un coefficiente di densità pari o superiore a 1,4 UBA ma pari o inferiore a 1,8 UBA e 80 euro per un coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA per ettaro.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2:

a) in deroga all'art. 12, paragrafo 2, lettera *a)*, per determinare il coefficiente di densità dell'azienda si tiene conto dei bovini maschi, delle vacche e delle giovenche presenti nell'azienda stessa durante l'anno civile in questione, nonché degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio durante lo stesso anno civile; il numero di animali è convertito in UBA secondo la tabella di conversione che figura nell'allegato III;

b) fatto salvo l'art. 12, paragrafo 2, lettera *b)*, le superfici adibite alla coltura di seminativi, secondo quanto previsto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, che istituisce un sistema di sostegno per i produttori di alcuni seminativi, non sono considerate superfici foraggere;

c) la superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità consiste per almeno il 50% di pascoli. Il pascolo è definito dagli Stati membri. La definizione tiene almeno conto del criterio secondo cui per pascolo si intendono i terreni erbosi i quali, alla luce delle prassi locali di allevamento, sono destinati all'allevamento di animali della razza bovina e/o ovina. Tuttavia, la definizione non esclude l'utilizzazione mista dei pascoli durante lo stesso anno (pascolo, fieno, foraggi insilati).

4. Fatti salvi i requisiti relativi al coefficiente di densità di cui al paragrafo 2, i produttori degli Stati membri in cui più del 50% della produzione di latte si effettua in zone di montagna ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e le cui aziende sono situate in tali zone, possono beneficiare dei pagamenti all'estensivizzazione previsti al paragrafo 2 per le vacche da latte detenute nelle zone in questione.

5. La commissione, secondo la procedura di cui all'art. 43:

adotta le modalità di applicazione del presente articolo

se necessario, adegua gli importi di cui al paragrafo 2, tenendo conto, in particolare, del numero di capi che possono beneficiare del pagamento per l'anno civile precedente».

Note all'art. 15:

— Il testo dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1254/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 è il seguente:

«ALLEGATO III

TABELLA DI CONVERSIONE IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO DI CUI AGLI ARTICOLI 12 E 13.

Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte	1,0 UBA
Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi	0,6 UBA
Ovini	0,15 UBA
Caprini	0,15 UBA»

— Il testo dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 è il seguente:

«ALLEGATO I

DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

Codice NC	Designazione delle merci
I. CEREALI	
1001 10 00	Frumento (grano) duro
1001 90	Altro frumento (grano) e frumento segalato, diversi dal frumento (grano) duro
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00 00	Avena
1005	Granturco
1007 00	Sorgo da granella
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
0709 90 60	Granturco dolce
II. SEMI OLEOSI	
1201 00	Fave di soia
ex 1205 00	Semi di ravizzone o di colza
ex 1206 00 10	Semi di girasole
III. PROTEICHE	
0713 10	Piselli
0713 50	Fave e favette
ex 1209 29 50	Lupini dolci
IV. LINO	
non da fibre	
ex 1204 00	Semi di lino (*Linum usitatissimum L.*)»

— Il testo dell'art. 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 è il seguente:

«2. Per determinare il coefficiente di densità nell'azienda si tiene conto:

a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici e delle giovenche, degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio, nonché delle vacche da latte necessarie per produrre il quantitativo di riferimento totale di latte assegnato al produttore; la conversione in UBA del numero di animali così ottenuto viene effettuata mediante l'apposita tabella riprodotta nell'allegato III;

b) della superficie foraggera, cioè della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o dei caprini; non sono compresi in questa superficie:

i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri;

le superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime di aiuti comunitario, ovvero utilizzate per colture permanenti o per colture orticole, tranne i pascoli permanenti che beneficiano di pagamenti per superficie a norma dell'art. 17 del presente regolamento e dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1255/1999;

le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei coltivatori di taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime di aiuto per i foraggi essiccati ovvero sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

La superficie foraggera comprende le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista».

Note all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 si veda nelle note all'art. 14.

— Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio del 21 aprile 1997 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 17:

— Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il produttore che detiene nella sua azienda animali della specie bovina può beneficiare, a richiesta, di un premio all'abbattimento. Si tratta di un premio concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un Paese terzo entro i limiti di massimali nazionali da determinare. Possono beneficiare del premio all'abbattimento:

a) tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall'età di 8 mesi;

b) vitelli di età compresa tra 1 e 7 mesi e la cui carcassa abbia un peso inferiore a 160 chilogrammi, purché siano stati detenuti dal produttore per un periodo da determinare.

2. L'importo del premio è fissato:

a) per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera *a)*:

a 27 euro per l'anno civile 2000;

a 53 euro per l'anno civile 2001;

a 80 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi;

b) per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera *b)*:

a 17 euro per l'anno civile 2000;

a 33 euro per l'anno civile 2001;

a 50 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi.

3. I massimali nazionali di cui al paragrafo 1 sono fissati per Stato membro e separatamente per entrambe le categorie di animali previste alle lettere *a)* e *b)* del paragrafo 1. Ciascun massimale è pari al numero degli animali di ciascuna di queste due categorie che nel 1995 sono stati macellati nello Stato membro in questione a cui si aggiungono quelli esportati verso Paesi terzi, secondo i dati dell'Eurostat o in base a ogni altra informazione statistica ufficiale pubblicata per tale anno e riconosciuta dalla Commissione.

4. Se in uno Stato membro il numero totale di animali, per i quali sia stata presentata una domanda in riferimento a una delle categorie di animali di cui al paragrafo 1, lettera *a)* o *b)*, e che soddisfano le condizioni per la concessione del premio all'abbattimento, è superiore al massimale nazionale previsto per tale categoria, il numero di tutti gli animali ammissibili al premio per quella categoria e per produttore durante l'anno in questione è ridotto in proporzione.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'art. 43».

— Il testo dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, è il seguente:

«Art. 34. — Lo Stato membro può prevedere che, per poter fruire del premio per un determinato anno civile, ogni produttore presenti, anteriormente o contemporaneamente all'inoltro della prima domanda per lo stesso anno civile, una dichiarazione di partecipazione.

Lo Stato membro può tuttavia ammettere che, se il produttore non vi apporta modifiche, resti valida la dichiarazione di partecipazione presentata in precedenza».

— Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio del 21 aprile 1997 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, è il seguente:

«Art. 36. — 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. II, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 1254/1999, la carcassa di vitello presentata dopo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, privata della testa e dei piedi, con il fegato, i rognoni e il relativo grasso.

2. Il peso da prendere in considerazione è il peso della carcassa dopo il raffreddamento, oppure il peso della carcassa determinato a caldo appena possibile dopo la macellazione, diminuito del 2%.

3. Se la carcassa è presentata senza il fegato, i rognoni e/o il relativo grasso, il peso della stessa è aumentato delle seguenti quantità:

a) 3,5 kg per il fegato;

b) 0,5 kg per i rognoni;

c) 3,5 kg per il grasso dei rognoni.

4. Lo Stato membro può prevedere che, se il vitello ha un'età inferiore a cinque mesi al momento della macellazione o dell'esportazione, la condizione relativa al peso di cui all'art. 11, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1254/1999 sia considerata rispettata.

Nel caso in cui il peso carcassa non possa essere determinato presso il macello, la suddetta condizione di peso è considerata rispettata se il peso vivo non supera i 290 kg».

— Il testo dell'art. 35 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, è il seguente:

«Art. 35. — 1. La domanda di aiuto "animali" contiene gli elementi necessari per il pagamento del premio alla macellazione, in particolare la data di nascita dell'animale per gli animali nati dopo il 1° gennaio 1998. La domanda di aiuto "animali" è presentata entro un termine stabilito dallo Stato membro, che non potrà eccedere un periodo di sei mesi dalla macellazione dell'animale o, in caso di esportazione, dalla data di uscita dal territorio doganale della Comunità, né concludersi dopo la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, tranne in casi eccezionali che verranno decisi dallo Stato membro interessato in caso di esportazione o spedizione.

Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione della domanda tramite una persona diversa dal produttore. In questo caso, la domanda reca nome e indirizzo del produttore che può beneficiare del premio.

A complemento di quanto prescritto nell'ambito del sistema integrato, ogni domanda contiene quanto segue:

a) nel caso di concessione al momento della macellazione, un attestato del macello o un altro documento compilato o vistato dal macello e contenente almeno le stesse informazioni, con il quale si certifichino:

i) il nome e l'indirizzo del macello (o un codice equivalente);

ii) la data di macellazione, nonché i numeri d'identificazione e i numeri di macellazione degli animali;

iii) ove si tratti di vitelli, il peso carcassa (salvo in caso di applicazione dell'art. 36, paragrafo 4);

b) nel caso di esportazione dell'animale verso un Paese terzo:

i) il nome e indirizzo del macello (o un codice equivalente);

ii) i numeri di identificazione degli animali;

iii) la dichiarazione di esportazione, nella quale si precisi (età per gli animali nati dopo il 1° gennaio 1998) e, per i vitelli, (salvo in caso di applicazione dell'art. 36, paragrafo 4), il peso vivo, che non può superare i 290 kg;

iv) la prova dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, fornita analogamente a quanto previsto per le restituzioni all'esportazione.

Tuttavia, lo Stato membro può prevedere che la trasmissione delle informazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* venga effettuata per il tramite di uno o più organismi riconosciuti dallo Stato membro; tale trasmissione può aver luogo, segnatamente, per via elettronica.

Lo Stato membro accerta l'esattezza degli attestati o dei documenti rilasciati e, se del caso, delle informazioni di cui al quinto comma, procedendo a controlli regolari e non preannunciati.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che dispongono di una base di dati di cui all'art. 3, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 820/1997 possono prevedere che le informazioni relative alla macellazione degli animali, trasmesse dai macelli ai servizi competenti, equivalgano ad una domanda di premio alla macellazione presentata a nome del produttore, sempreché lo Stato membro interessato ritenga che tale base offra sufficienti garanzie di esattezza delle informazioni in essa contenute ai fini dell'applicazione del regime del premio per la macellazione e, ove del caso, del versamento al momento della macellazione del premio speciale, dei pagamenti supplementari se sono effettuati alla macellazione e/o del premio di destagionalizzazione.

Lo Stato membro può tuttavia stabilire che una domanda sia necessaria. In tale ipotesi, può determinare il tipo di informazioni che devono corredare la domanda.

Gli Stati membri che decidono di applicare il presente paragrafo ne danno comunicazione alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 2000. Qualsiasi successiva modificazione è comunicata alla Commissione prima di essere applicata.

Essi provvedono affinché i dati messi a disposizione dell'organismo pagatore contengano tutte le informazioni necessarie per il pagamento, in particolare quanto segue:

a) il tipo e la quantità di animali di cui all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, macellati durante l'anno in oggetto;

b) i dati relativi al rispetto delle condizioni di età e peso carcassa degli animali di cui al medesimo articolo e del periodo di detenzione di cui all'art. 37 del presente regolamento;

c) ove del caso, i dati necessari per il versamento alla macellazione del premio speciale, dei pagamenti supplementari, qualora siano corrisposti alla macellazione, e/o del premio di destagionalizzazione.

3. Nel caso di animali che siano stati oggetto di uno scambio intracomunitario dopo il periodo di detenzione di cui all'art. 37, il macello deve compilare il documento di cui al paragrafo 1, quinto comma, lettera *a)*, anche se lo Stato membro nel quale ha luogo la macellazione ha deciso di applicare la deroga di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, se i loro sistemi informatici di scambio di dati sono compatibili, due Stati membri possono concordare l'applicazione reciproca del sistema di cui al paragrafo 2.

Gli Stati membri collaborano per controllare nel modo più efficace (autenticità dei documenti trasmessi e/o l'esattezza dei dati scambiati). A tal fine lo Stato membro nel quale è effettuato il pagamento trasmette regolarmente allo Stato membro di macellazione un riepilogo, ripartito per macello, degli attestati di macellazione (o informazioni equivalenti) pervenuti da quest'ultimo Stato membro».

Nota all'art. 19:

— Il testo dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 è il seguente:

«Art. 14. — 1. Gli Stati membri versano, su base annua, pagamenti supplementari al produttori del loro territorio entro i limiti degli importi globali stabiliti nell'allegato IV. Tali pagamenti sono effettuati secondo criteri oggettivi che riguardano, in particolare, le strutture e le condizioni di produzione specifiche, e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra i produttori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. Essi inoltre non devono essere legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato.

2. I pagamenti supplementari possono essere versati per capo di bestiame (art. 15) e/o per superficie (art. 17)».

Nota all'art. 20:

— Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio del 21 aprile 1997 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 è il seguente:

«Art. 22. — 1. I pagamenti diretti di cui al presente capo, tranne il premio di destagionalizzazione, sono versati non appena siano effettuate le ispezioni ma non prima del 16 ottobre dell'anno civile per il quale è stata presentata la domanda.

2. Salvo casi eccezionali debitamente giustificati:

i pagamenti diretti di cui al presente titolo sono versati entro il 30 giugno successivo all'anno civile per il quale è stata presentata la domanda;

il premio di destagionalizzazione viene versato non appena siano effettuate le ispezioni e non oltre il 15 ottobre dell'anno civile per il quale è stata presentata la domanda».

Nota all'art. 21:

— Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio del 21 aprile 1997 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 23:

— Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del regolamento (CEE) n. 3508/1992 del Consiglio del 27 novembre 1992 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del regolamento (CEE) n. 3887/1992 della Commissione del 23 dicembre 1992 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 si veda nelle note all'art. 20.

Nota all'art. 24:

— Per il testo dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1254/1999, si veda nelle note all'art. 20.

00G0170

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 marzo 2000, n. **123.**

Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Considerati gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 26 marzo 1998, del 15 dicembre 1998, del 2, 3, 16 e 17 marzo 1999 e del 14 aprile 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 23/2000, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota prot. n. D1/2276 del 27 marzo 2000);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Titolo I

PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA E SECONDARIA SUPERIORE, IVI COMPRESI I LICEI ARTISTICI E GLI ISTITUTI D'ARTE, E PERSONALE EDUCATIVO.

Art. 1.

Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti

1. Le graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli del personale docente di scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e del personale educativo sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed aggiornabili. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli

titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio posseduti. È confermata l'eventuale presenza in due province, anche in più graduatorie. Le integrazioni e gli aggiornamenti sono effettuati secondo le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

Prima integrazione delle graduatorie permanenti

1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio già posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3. Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, i docenti di cui al presente comma, inclusi nelle graduatorie di due province, devono indicare in quale delle due province in cui sono collocati intendono concorrere anche ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

2. In tale fase, i docenti di cui al comma 1 possono chiedere il trasferimento ad altra provincia e sono parimenti inseriti nella graduatoria base della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie della o delle province da cui chiede il trasferimento. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con decreto ministeriale 29 gennaio 1994 (allegato *A*).

4. La prima integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie e nel seguente ordine di precedenza, di:

*a*1) coloro che il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata legge, sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; trecentosessanta giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta;

*a*2) coloro che maturano i requisiti di cui alla precedente lettera *a*1) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente;

b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'articolo 7, comma 6, della ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della medesima ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, come modificata dalla ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1995.

5. Coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge, sono iscritti negli scaglioni di cui alle lettere *a*2) o *b)* del comma 4, a seconda che siano in possesso o meno del requisito dei trecentosessanta giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie.

6. All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato *A*.

7. Il personale di cui ai commi 4 e 5 può chiedere, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze, l'inserimento in una sola provincia e per tutte le graduatorie permanenti per le quali è in possesso dei requisiti di ammissione.

Art. 3.

Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi

1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può chiedere il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia in ciascuno degli anni intermedi tra una integrazione e quella successiva. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le graduatorie per le

quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie di precedente inclusione. Il personale incluso nella graduatoria base può chiedere il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione indicando in ogni caso la provincia in cui intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella provincia prescelta in coda all'ultimo incluso, in scaglioni distinti in relazione a quello di provenienza e sulla base del punteggio posseduto.

Art. 4.

Integrazioni successive

1. Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima sono effettuate periodicamente con l'inserimento del personale che ha superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami per la medesima classe di concorso o il medesimo posto. L'integrazione avviene ogni volta con l'inserimento degli aventi titolo in uno scaglione successivo all'ultimo. Tali operazioni sono subordinate all'espletamento su tutto il territorio nazionale dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. Le integrazioni delle graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in ruolo da disporre a decorrere dal primo o dal secondo anno scolastico successivo all'approvazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami in relazione alla data di approvazione. Se tale approvazione interviene su tutto il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo. Qualora invece tale approvazione intervenga tra il 1° aprile e il 31 agosto, le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre con decorrenza dall'inizio del secondo anno scolastico successivo.

2. I nuovi aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti di una sola provincia.

3. Il personale di cui al comma 1 è graduato secondo il punteggio spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione di cui all'allegato *A*.

4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è effettuato l'aggiornamento, a domanda, nell'ambito dello scaglione di appartenenza, delle posizioni di coloro che sono già iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati, sulla base della tabella di valutazione (allegato *A*). Nella medesima fase, coloro che sono già inseriti in coda alle graduatorie permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti graduatorie di altre province nei precedenti anni scolastici intermedi, sono inseriti a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza con il punteggio posseduto, eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della valutazione dei nuovi titoli prodotti, in base alla tabella di valutazione allegata (allegato *A*). Analogamente si procede all'inserimento a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza nei confronti di coloro che chiedono il trasferimento di graduatoria in questa fase di integrazione e aggiornamento delle graduatorie. Per quest'ultima categoria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di iscrizione e depennamento dalle graduatorie.

Titolo II

DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

Art. 5.

Istituzione delle graduatorie permanenti relative alla classe di concorso di strumento musicale nella scuola media.

1. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media sono istituite graduatorie provinciali permanenti distinte per le specialità strumentali previste nei programmi allegati al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201.

2. La compilazione delle graduatorie previste al comma 1 è subordinata alla conclusione delle procedure per l'espletamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione all'insegnamento prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge.

Art. 6.

Docenti aventi titolo all'inserimento in graduatoria

1. Hanno titolo a chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite ai sensi dell'articolo 5 i docenti che hanno prestato trecentosessanta giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995, purché in possesso o dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media conseguita antecedentemente al 25 maggio 1999 o dell'abilitazione in strumento musicale nella scuola media conseguita nella sessione riservata indetta ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge.

2. L'inserimento nelle graduatorie permanenti può essere richiesto per la provincia in cui l'aspirante presta servizio, alla data di presentazione della domanda, per l'insegnamento di strumento musicale o, in mancanza, nella provincia in cui sia stato prestato l'ultimo dei servizi d'insegnamento utili ai sensi del comma 1.

Art. 7.

Criteri di compilazione delle graduatorie permanenti e composizione delle commissioni

1. Gli aspiranti aventi titolo all'inclusione in graduatoria sono graduati secondo il punteggio spettante sulla base della tabella di valutazione dei titoli (allegato *B*) utilizzata per la compilazione degli elenchi di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 1996 e allegata al medesimo decreto. Gli aspiranti inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato decreto ministeriale 13 febbraio 1996 vengono collocati nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro già attribuito, eventualmente aggiornato con la valutazione dei titoli maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.

2. La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli artistico-professionali, la valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate da apposite commissioni presiedute dal provveditore agli studi o da un suo delegato e composte da: un docente dello specifico strumento del conservatorio di musica della provincia o, in mancanza, di provincia viciniore; due presidi di scuole medie nelle quali funzionino corsi ad indirizzo musicale; un insegnante di corso ad indirizzo musicale con il quale sia stato stipulato contratto per strumento diverso da quello cui si riferiscono le graduatorie da compilare; un insegnante a tempo indeterminato di educazione musicale che non abbia prodotto domanda per l'inclusione nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 5 e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si riferisce la specifica graduatoria o, in mancanza, di diploma di strumento affine.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un impiegato di livello non inferiore al quinto.

4. I componenti della commissione e il segretario sono nominati dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente.

Art. 8.

Trasferimento di graduatoria

1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 5 può chiedere annualmente il trasferimento nella corrispondente graduatoria di altra provincia. Il trasferimento in altra provincia comporta automaticamente il depennamento dalla graduatoria di provenienza.

2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella graduatoria della nuova provincia prescelta in coda a coloro che vi si trovano già inclusi.

3. Nel caso di più aspiranti al trasferimento, gli stessi sono graduati tra loro in base al punteggio con il quale erano inclusi nella graduatoria di provenienza.

Art. 9.

Integrazioni successive

1. L'integrazione delle graduatorie di cui all'articolo 5 sono disposte in conformità delle disposizioni impartite nell'articolo 4, secondo il punteggio attribuito sulla base di una tabella di valutazione da adottare con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Titolo III

RESPONSABILI AMMINISTRATIVI

Art. 10.

Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti

1. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del profilo professionale di responsabile amministrativo sono trasformate in graduatorie permanenti, da integrare e aggiornare secondo le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio posseduti. È confermata l'eventuale presenza in due province.

Art. 11.

Prima integrazione delle graduatorie permanenti

1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio già posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3. Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, il personale di cui al presente comma, incluso nelle graduatorie di due province, deve indicare in quale delle due province in cui è collocato intende concorrere anche ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

2. In tale fase, il personale di cui al comma 1 può chiedere il trasferimento ad altra provincia ed è parimenti inserito nella graduatoria base della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il depennamento dalla graduatoria della o delle province da cui chiede il trasferimento. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a

domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale n. 292 del 7 maggio 1997 (allegato *C*).

4. La prima integrazione della graduatoria base avviene con l'inclusione, in coda alla medesima graduatoria e nel seguente ordine di precedenza, di:

a) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti; trecentosessanta giorni di servizio di responsabile amministrativo prestati nel triennio scolastico antecedente, oppure cinque anni di servizio prestati nei ruoli della terza qualifica funzionale della scuola, immediatamente inferiore a quella cui si concorre;

b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o d'istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'articolo 12, comma 15, della ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi del medesimo articolo della stessa ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 23 aprile 1994, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994.

5. All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato *C*.

6. Il personale di cui al comma 4 può chiedere, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze, l'inserimento in una sola provincia.

Art. 12.

Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi

1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può chiedere annualmente il trasferimento nella corrispondente graduatoria di altra provincia in ciascuno degli anni intermedi tra una integrazione e quella successiva. Il trasferimento di provincia comporta il depennamento dalla graduatoria di provenienza. Il personale incluso nella graduatoria base può chiedere il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione, indicando in ogni caso la provincia in cui intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella provincia prescelta in coda all'ultimo incluso, in scaglioni distinti in relazione a quello di provenienza e sulla base del punteggio posseduto.

Art. 13.

Integrazioni successive

1. Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima sono effettuate periodicamente con l'inserimento del personale che ha superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami. L'integrazione avviene ogni volta con l'inserimento degli aventi titolo in uno scaglione successivo all'ultimo. Tali operazioni sono subordinate all'espletamento su tutto il territorio nazionale dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. Le integrazioni delle graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in ruolo da disporre a decorrere dal primo o dal secondo anno scolastico successivo all'approvazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami in relazione alla data di approvazione. Se tale approvazione interviene su tutto il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo. Qualora invece tale approvazione intervenga tra il 1° aprile e il 31 agosto, le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre con decorrenza dall'inizio del secondo anno scolastico successivo.

2. I nuovi aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti di una sola provincia.

3. Il personale di cui al comma 1 è graduato secondo il punteggio spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione di cui all'allegato *C*.

4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è effettuato l'aggiornamento, a domanda, nell'ambito dello scaglione di appartenenza, delle posizioni di coloro che sono già iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati, sulla base della tabella di valutazione (allegato *C*). Nella medesima fase, coloro che sono già inseriti in coda alle graduatorie permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti graduatorie di altre province nei precedenti anni scolastici intermedi, sono inseriti a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza con il punteggio posseduto, eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della valutazione dei nuovi titoli prodotti, in base alla tabella di valutazione allegata (allegato *C*). Analogamente si procede all'inserimento a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza nei confronti di coloro che chiedono il trasferimento di graduatoria in questa fase di

integrazione e aggiornamento delle graduatorie. Per quest'ultima categoria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di iscrizione e depennamento dalle graduatorie.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti e di trasferimento ad altra provincia sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione improntato a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti medesimi.

2. Il personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 marzo 2000

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 98

ALLEGATO *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ED IL PERSONALE EDUCATIVO. (Approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993, modificata con decreto ministeriale 29 gennaio 1994).

A - Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, vengono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.

Nel predetto limite dei punti 36 vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1) i seguenti punti:

punti 12 per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59;

punti 15 per il punteggio da 60 a 65;

punti 18 per il punteggio da 66 a 70;

punti 21 per il punteggio da 71 a 75;

punti 24 per il punteggio da 76 a 80;

punti 27 per il punteggio da 81 a 85;

punti 30 per il punteggio da 86 a 90;

punti 33 per il punteggio da 91 a 95;

punti 36 per il punteggio da 96 a 100.

I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

È equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti d'istruzione artistica.

Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione.

B - Per l'insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, o per il servizio prestato dal personale educativo, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:

per ogni anno, punti 12;

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12), punti 2.

Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.

C - Per l'insegnamento in scuole elementari, in scuole od istituti di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati, parificati, legalmente riconosciuti e in scuole materne non statali autorizzate e con nomina dei docenti approvata dalla competente Autorità scolastica, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:

per ogni anno, punti 6;

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti 1.

Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.

D - Altri titoli:

1) Per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso; per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti:

punti 3 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.

2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):

punti 6 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2) è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

---

(1) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo con il quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati (*).

(*) AVVERTENZA — Ai candidati che abbiano superato il concorso per esami e titoli avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame rapportato in centesimi.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

I - TITOLI CULTURALI

a) Diploma di strumento attinente alla graduatoria:

con votazione fino a 7/10, punti 6;

con votazione fino a 9/10, punti 8;

con votazione fino a 10/10, punti 10;

con votazione di 10/10 e lode, punti 12.

b) Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati, punti 3.

c) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 3.

d) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera, punti 1,50.

e) Laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale, punti 4.

f) Laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale, punti 2.

g) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, punti 1.

h) Superamento delle prove di esame nei concorsi, per titoli ed esami, nei conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado, punti 6.

i) Superamento delle prove di esame nei concorsi, per esami e titoli, nei conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di secondo grado, punti 3.

Nota alla categoria I:

Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia.

II - TITOLI DIDATTICI

a) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 18;

Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 18), punti 3.

b) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 9;

Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 9), punti 1,50.

c) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 6;

Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti 1.

d) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, punti 4,5;

Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 4,50), punti 0,75.

e) Per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, punti 3,50.

Nota alla categoria II:

Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno centottanta giorni.

Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.

Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.

III - TITOLI ARTISTICI
(fino ad un massimo di punti 66)

a) Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, da punti 1 a punti 2;

Per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, da punti 0,5 a punti 1.

b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare, da punti 1 a punti 6.

c) 1°, 2° o 3° premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito, da punti 1 a punti 3.

d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6), da punti 1 a punti 3.

e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6), da punti 0,5 a punti 1.

f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria, da punti 1 a punti 2;

Per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, da punti 0,5 a punti 1.

g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo), da punti 0,2 a punti 1.

Note alla categoria III:

Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

ALLEGATO *C*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I RESPONSABILI AMMINISTRATIVI DELLA SCUOLA (Approvata con decreto ministeriale n. 292 del 7 maggio 1997).

AVVERTENZE

A - Il servizio prestato nei precorsi profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 588/1985 e nelle precorse qualifiche del personale non docente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974 è equiparato al servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola.

B - Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate

il punteggio è ridotto alla metà. La relativa certificazione deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.

C - Il servizio militare prestato in costanza del rapporto di impiego statale è a tutti i fini equiparato a tale servizio statale.

Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego statale è valutato come «altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato». Il servizio prestato dal personale scolastico all'estero, certificato dalle competenti autorità, è equiparato al servizio prestato nel territorio della Repubblica.

D - Sono da intendersi servizi prestati in scuole statali anche quelli resi in tali scuole come dipendenti da comuni o da province, limitatamente a quel personale che i predetti enti siano tenuti per legge a fornire alle singole scuole.

E - Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera o il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. Tale circostanza può, altresì, essere oggetto di dichiarazione resa sotto la propria responsabilità del candidato, il quale comunque deve dichiarare se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.

F - La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.

G - Ai fini della presente tabella di valutazione dei titoli si intende anno di servizio:

1) il servizio a tempo determinato (o di supplente) con nomina da parte dei provveditori agli studi prestato fino alla scadenza prevista per la nomina medesima;

2) il servizio a tempo determinato o di supplente prestato nel medesimo anno scolastico, anche in modo non continuativo, da non meno di centottanta giorni a trecentosessanta giorni;

3) trecentosessanta giorni di servizio anche non continuativo prestato con contratto a tempo determinato (o in qualità di supplente) nel corso di diversi anni scolastici (in misura inferiore ai centottanta giorni nel medesimo anno scolastico). L'eventuale residua frazione superiore a giorni centottanta (6 mesi) si considera intero anno.

TITOLI DI CULTURA
(si valuta un solo titolo tra quelli complessivamente indicati al punto 1 e al punto 2)

1 - Laurea specifica: giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie oppure laurea in discipline non specifiche, punti da 10 a 14 definiti come segue:

media della valutazione rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi che saranno aggiunti ai punteggi sottoindicati) media del 6 punti 10; media del 7 punti 11; media dell'8 punti 12; media del 9 punti 13; media del 10 punti 14.

Il medesimo punteggio deve essere assegnato ai titoli di specializzazione: diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario); corsi di formazione professionale regionale di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo-contabili e di durata non inferiore a 600 ore; diploma universitario relativo a corsi specifici.

2 - Titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo della scuola (decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, e successive integrazioni e modificazioni) e titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di segretario della scuola (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420): diploma di maturità oppure diploma di qualifica specifico (segretario d'azienda; addetto alla segreteria d'azienda, contabile d'azienda; addetto alla contabilità d'azienda).

Punti da 6 a 10 definiti come segue:

a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta.

Per quanto concerne i titoli di studio il cui punteggio non sia espresso in decimi, tale punteggio deve essere rapportato a 10;

b) nel caso di titoli espressi in giudizi si attribuirà il seguente punteggio: sufficiente, punti 6; buono, punti 7,50; distinto, punti 8,50; ottimo, punti 10.

I titoli di cui al presente punto 2) sono aumentati di punti 4 qualora il candidato abbia prodotto anche uno dei titoli di cui al precedente punto 1).

I punteggi di cui al punto 1 e al punto 2 non si sommano fra loro; si valuta solamente il punteggio più favorevole, tenuto conto anche di quanto stabilito al precedente capoverso.

3 - Per una ulteriore laurea o un ulteriore titolo di specializzazione (v. precedente punto 1): punti 4 (si valuta un solo titolo ulteriore).

4 - Per un ulteriore titolo fra quelli indicati al precedente punto 2): (si valuta un solo titolo ulteriore): punti 2.

5 - Idoneità conseguita nel concorso ordinario, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi o della precorsa qualifica dei segretari della scuola (si valuta una sola idoneità): punti 4.

6 - Idoneità conseguita in un secondo concorso di cui al punto precedente o idoneità conseguita nel concorso riservato, per esami, per il passaggio alla quinta qualifica funzionale (art. 13 decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974) (si valuta una sola idoneità): punti 2.

7 - Idoneità in concorso pubblico, per esami, per posti di ruolo delle carriere di concetto bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità): punti 1.

8 - Attestato di formazione professionale per i servizi meccanografici rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, oppure per attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includono anche uno o più discipline attinenti ai predetti «servizi meccanografici» (si valuta un solo titolo): punti 0,50.

TITOLI DI SERVIZIO

9 - Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 2.

10 - Servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di cuoco o infermiere nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 1.

Il servizio prestato ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1988, n. 426, e dell'art. 582 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in sostituzione del coordinatore o responsabile amministrativo assente è considerato come servizio di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo secondo il computo più favorevole al candidato evitando ogni duplicazione di valutazione del medesimo periodo.

11 - Altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio scolastico.

Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 0,50.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— La legge 3 maggio 1999, n. 124, reca disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed, in particolare, per la parte che viene disciplinata con il presente regolamento, norme riguardanti il nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico attraverso le graduatorie permanenti che sostituisce il precedente sistema del concorso per soli titoli.

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 6 e del comma 9 dell'art. 11:

«Art. 1 *(Accesso ai ruoli del personale docente)*. — 1. L'art. 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico", è sostituito dal seguente:

"Art. 399 *(Accesso ai ruoli)*. — 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte ha luogo, per il 50 per cento dei posti, a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso, per titoli ed esami, sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti immessi in molo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. All'art. 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:

"*01.* I concorsi, per titoli ed esami, sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di, mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

02. All'indizione dei concorsi regionali, per titoli ed esami, provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si nega l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.

03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda".

3. All'art. 400 del testo unico, dopo il comma 15, è inserito il seguente:

"*15-bis*. Nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale, docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche".

4. Il comma 17 dell'art. 400 del testo unico è sostituito dal seguente:

"17. Le graduatorie relative ai concorsi, per titoli ed esami, restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente".

5. Il comma 18 dell'art. 400 del testo unico è abrogato.

6. L'art. 401 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 401 *(Graduatorie permanenti)*. — 1. Le graduatorie relative ai concorsi, per soli titoli, del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma I.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale, per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1989, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi, per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative».

7. All'art. 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.

Art. 2 *(Norme transitorie relative al personale docente)*. — 1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso, per titoli ed esami, o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione, alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed esami, bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.

3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso, per titoli ed esami, dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volta all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso, ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

5. I commi 27, 28 e 29 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

Art. 6 *(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA)*. — 1. L'art. 551 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 551 *(Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi)*. — 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso, per titoli ed esami, e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'art. 553.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso, per titoli ed esami, sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'art. 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso, per titoli ed esami, e la graduatoria permanente".

2. All'art. 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premessi i seguenti:

"*01.* I concorsi, per titoli ed esami, sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.

02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le graduatorie relative ai concorsi, per titoli ed esami, restano valide fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente";

c) è aggiunto in fine il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone, l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'accademia o il conservatorio di assegnazione".

3. L'art. 553 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 553 *(Graduatorie permanenti)*. — 1. Le graduatorie relative ai concorsi, per soli titoli, dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 551, comma 4.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed esami, e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comrna 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti, concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'art. 552, comma 5-*bis*, sono ripartite in graduatorie provinciali".

4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle accademie e dei conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-*bis* dell'art. 552 del testo unico, inserito dalla lettera *c)* del comma 2 del presente articolo.

5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a carico della provincia di Trento.

6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 553 del testo unico, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi, per soli titoli;

b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo concorso, per titoli ed esami, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed esami, bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle graduatorie del concorso, per soli titoli, in due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente.

9. L'art. 557 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 557 *(Concorsi riservati)*. — 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.

2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'art. 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.

3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'art. 552 per i concorsi pubblici.

4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.

5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.

6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1".

10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge e quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro, del comparto «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla terza e quarta qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo, sui posti annualmente disponibili. L'inserimento nella graduatoria per la terza qualifica è comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. All'onere derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneità si provvede entro il limite di spesa di cui all'art. 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti, del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'art. 275 del testo unico è abrogato. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma.

Art. 11 *(Disposizioni varie)*. — 9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato trecentosessanta giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centoottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegna-

mento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'art. 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b).*».

Note alle premesse:

— Per il testo degli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, vedasi in nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17. — 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto della registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*».

Note all'art. 2:

— Per l'argomento della legge 3 maggio 1999, n. 124, v. in nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 7, commi 6 e 7, dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, concernente «Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria e artistica» e dell'ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbriao 1995, concernente modificazioni e integrazioni alla ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994:

«Art. 7. — 6. La mancata accettazione della nomina di supplenza annuale o temporanea del provveditore comporta il depennamento definitivo dalla relativa graduatoria, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 15, comma 4, il depennamento si applica nel caso di accettazione din nomina provveditoriale per altra graduatoria.

7. I docenti depennati dalle graduatorie permanenti, a seguito della mancata accettazione di alcune delle nomine per le quali sono stati convocati, hanno titolo di ottenere, a domanda, il reinserimento in graduatoria per l'anno scolastico immediatamente successivo, utilizzando gli appositi moduli e compilando esclusivamente le sezioni "dati anagrafici" e "graduatorie richieste".».

— Si riporta per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, come integrata dall'ordinanza ministeriale 27 febbraio 1995, n. 66:

«Art. 3. — 3. Le domande devono essere presentate per tutti gli ordini di scuola ogni triennio dal 30 gennaio al 28 febbraio. Limitatamente al triennio scolastico 1995/1998, il termine di presentazione delle domande è prorogato al 31 marzo 1995».

Note all'art. 5:

— Il decreto ministeriale del 6 agosto 1999, n. 201, reca: «Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9».

— Per il testo dell'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, vedasi in nota al titolo.

Nota all'art. 7:

— Il decreto ministeriale 13 febbraio 1996 reca: «Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 15, dell'ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994, concernente nomine del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni educative degli istituti e scuole speciali statali:

«Art. 12. — 15. La mancata accettazione della nomina conferita, ovvero l'accettazione condizionata o con riserva, comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico, per il personale ausiliario, la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria, nonché dalle corrispondenti graduatorie di istituto. Le sanzioni predette non si applicano nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria relativa a qualunque tipo di personale amministrato dal provveditorato agli studi e, in ogni caso non pregiudicano la possibilità di ottenere supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di istituto. Chi, senza giustificato motivo, non assume servizio nei giorni successivi all'accettazione entro il termine prefissato, ovvero, dopo aver assunto servizio, abbandoni la supplenza, decade dalla nomina e viene depennato, per l'intero triennio di validità, dalla relativa graduatoria provinciale e da quelle successive rispetto all'ordine indicato nel precedente art. 2, nonché dalle corrispondenti graduatorie di istituto. L'appartenenza ad un ruolo provinciale non comporta il depennamento dalla corrispondente graduatoria provinciale di supplenza.».

— Il decreto ministeriale 7 maggio 1997, n. 292, reca: «Tabella di valutazione dei titoli per i responsabili amministrativi della scuola».

Nota all'allegato A:

— Il decreto ministeriale 29 marzo 1993, modificato dal decreto ministeriale 29 gennaio 1994, reca: «Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed il personale educativo».

Note all'allegato B:

— Si riporta il testo dell'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente):

«Art. 44 *(Norme particolari per docenti di educazione musicale).* — I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedente art. 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente art. 35.

Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione.

Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Detti corsi — la cui frequenza è obbligatoria — riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che non abbiano compiuto studi

pianistici, anche lo studio del pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco.

I docenti, di cui al precedente terzo comma, debbono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al comma precedente.

I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione in ruolo, da disporre, nell'ordine in cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente art. 38, dando precedenza a quelli di cui al precedente primo comma.

Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non deve essere inferiore a centottanta giorni o deve, comunque, aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Note all'allegato C:

— Per l'argomento del decreto ministeriale n. 292 del 7 maggio 1997, vedasi in note all'art. 11.

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 588 del 7 marzo 1985, reca: «Profili professionali delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie di belle arti, i conservatori di musica e le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e delle istituzioni educative statali.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 31 maggio 1974, reca: (Norme sullo studio giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche).

— Si riporta il testo degli articoli 9 e 13:

«Art. 9 *(Concorsi di ammissione nei ruoli della carriera di concetto)*. — Le assunzioni nei ruoli della carriera di concetto sono effettuate, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi provinciali, per esami e titoli, che sono indetti, ogni biennio, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; l'altra è intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della carriera. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame è determinato dall'ordinanza di cui al precedente primo comma.

Per l'ammissione alla carriera di concetto è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado od artistica.

L'ordinanza fissa gli specifici titoli di studio richiesti per l'ammissione alla predetta carriera, nonché le modalità di svolgimento del concorso, i titoli valutabili ed il punteggio da attribuire agli stessi.

«Art. 13 *(Concorsi riservati)*. — Un sesto dei posti disponibili annualmente nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutive sarà conferito, mediante concorsi riservati, agli impiegati di ruolo delle carriere immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo prestato con giudizio complessivo non inferiore a "distinto", o a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera cui accedono.

I concorsi riservati per la carriera di concetto sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'art. 9 per i concorsi pubblici.

Il concorso riservato per le carriere esecutive è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie della qualifica per la quale il concorso viene indetto.

I bandi relativi sono emanati, con periodicità biennale, dai provveditori agli studi, sulla base di un ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente articolo non si applica alle assistenti delle scuole materne.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale):

«Art. 14 *(Attestato di qualifica)*. — Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 18, primo comma, lettera *a)*, sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1988, n. 426 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del contratto del personale della scuola, per il triennio 1988-1990, e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione):

«Art. 7 *(Supplenze del personale amministrativo tecnico e ausiliario)*. — 1. A decorrere dall'anno 1989-1990, nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilità di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza, conferita da parte del provveditore, dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore.

2. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi comprese le accademie e i conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenenti alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si dà luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità:

a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a dieci unità di personale ausiliario ed a quattro unità di personale collaboratore;

b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a dieci unità di personale ausiliario ed a quattro unità di personale collaboratore.

2-*bis*. Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dal medesimo comma 2, per il tempo strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali.

3. A decorrere dall'anno scolastico 1989-1990 è autorizzata la spesa annua di lire 30 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da destinare all'erogazione di compensi a favore del personale non docente indicato nel comma 2, chiamato a maggiori impegni di servizio per assenza di altro personale di pari qualifica funzionale, subordinatamente all'accertamento delle supplenze non conferite.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1032 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario medesimo e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

— Si riporta il testo dell'art. 582 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«Art. 582 *(Supplenze temporanee).* — 1. Alla copertura di posti disponibili e non vacanti e di quelli resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, per qualsiasi causa, ovvero per rinuncia o decadenza del personale cui sia stata precedentemente conferita la nomina, si provvede mediante l'assunzione di personale supplente temporaneo, limitatamente al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

2. Le supplenze temporanee di cui al comma 1 sono conferite dal provveditore agli studi sulla base delle apposite graduatorie provinciali permanenti, di cui al comma 2 dell'art. 581.

3. Nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilità di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore, al quale essa è, in tale eventualità, conferita dal provveditore agli studi.

4. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi comprese le accademie e i conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenente alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si dà luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità:

a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a dieci unità di personale ausiliario ed a quattro unità di personale collaboratore;

b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a dieci unità di personale ausiliario ed a quattro unità di personale collaboratore.

5. Le supplenze temporanee di cui ai commi 3 e 4 sono conferite dal direttore didattico o dal preside, secondo l'ordine della graduatoria di circolo o d'istituto, formata sulla base della rispettiva graduatoria provinciale. Esse sono disposte per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dai commi medesimi, e, per le supplenze temporanee di cui al comma 4, limitatamente al periodo compreso tra l'inizio ed il termine delle lezioni, con l'esclusione delle vacanze natalizie e pasquali.

6. I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità delle disposizioni contenute nel presente e nel precedente articolo sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.

00G0173

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Cagliari.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Viste le note protocollo n. 12159/2000 dell'11 aprile 2000 e protocollo n. 18602/2000 del 13 aprile 2000 del direttore dell'ufficio del territorio di Cagliari, con le quali sono stati comunicati la causa e il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Cagliari;

Vista la nota protocollo n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali devono provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Atteso che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è stato determinato dall'attivazione delle procedure di conversione della base dati catastale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Cagliari, creando disagi anche ai contribuenti;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario è accertato come segue:

Ufficio del territorio di Cagliari - via Cesare Pintus:

dal 3 aprile 2000 al 10 aprile 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 5 maggio 2000

Il direttore compartimentale: MARTINI

00A5046

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 aprile 2000.

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti comunitari n. 603/95 del Consiglio U.E. del 21 febbraio 1995 e n. 785/95 della Commissione CE del 6 aprile 1995, in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2316/99 della Commissione, del 22 ottobre 1999, e, in particolare l'art. 1, comma 2, che prescrive il divieto di presentare più di una domanda di aiuto per una stessa superficie e per la medesima campagna di commercializzazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Considerata la necessità di dettare disposizioni tecniche urgenti per l'applicazione delle norme comunitarie relative all'erogazione di un aiuto alla trasformazione dei foraggi verdi e di quelli essiccati al sole;

Sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella riunione del 20 gennaio 2000;

Decreta:

Art. 1.

Organi di controllo

1. Conformemente all'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, i controlli necessari per verificare il diritto all'aiuto, il riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da essiccare e da macinare, sono demandati alla competenza dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo in liquidazione quale organismo pagatore riconosciuto, nonché a quelli istituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

2. L'organismo pagatore riconosciuto, per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, può avvalersi degli uffici regionali, sulla base di apposite convenzioni.

3. L'organismo pagatore riconosciuto adotta, con proprio provvedimento, le disposizioni complementari ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Art. 2.

Riconoscimento dell'impresa di trasformazione e dell'acquirente di foraggi

1. Ai fini del riconoscimento, l'acquirente di foraggi da essiccare o da macinare e l'impresa di trasformazione devono presentare presso l'organismo pagatore riconosciuto una domanda corredata della documentazione e delle informazioni richieste all'art. 4 del regolamento (CE) n. 785/95.

2. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere depositata entro il termine del 15 marzo di ciascun anno.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge 19 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, la sottoscrizione della domanda di riconoscimento non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa domanda.

4. L'organismo pagatore riconosciuto sulla base dell'esito dell'istruttoria adotta il conseguente provvedimento.

5. Nel caso in cui un acquirente di foraggi ed un'impresa di trasformazione non osservino una o più condizioni o impegni previsti dalla regolamentazione comunitaria vigente in materia, l'organismo pagatore riconosciuto revoca, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, il riconoscimento accordato per un periodo minimo di un anno e massimo di tre.

6. Fermo restando l'obbligo per l'interessato di rispettare il termine ultimo di deposito della domanda di riconoscimento, l'organismo pagatore riconosciuto, in casi eccezionali, da sottoporre alle determinazioni del competente servizio della Commissione CE, può consentire il deposito di detta domanda non oltre i primi due mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione. In attesa della decisione della Commis-

sione CE e fino alla data della decisione medesima, l'impresa di trasformazione è provvisoriamente riconosciuta. Il riconoscimento è effettuato dall'organismo pagatore riconosciuto solo dopo l'avviso favorevole della Commissione CE. In caso contrario, il provvisorio riconoscimento all'impresa di trasformazione o all'acquirente di foraggi è ritirato con provvedimento dell'organismo pagatore riconosciuto.

Art. 3.

Pagamento dell'aiuto

1. Al pagamento dell'importo dell'aiuto agli aventi diritto provvede l'organismo pagatore riconosciuto entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del regolamento relativo alla determinazione dell'importo definitivo dell'aiuto.

Art. 4.

Anticipo dell'importo dell'aiuto

1. L'organismo pagatore riconosciuto, su richiesta dell'impresa di trasformazione e sulla base dell'esito positivo dell'accertamento del diritto all'aiuto, provvede all'erogazione dell'anticipo nella misura del 60% degli importi, di cui al comma 1 dell'art. 11 del presente decreto.

2. L'anticipo può essere richiesto nella misura dell'80% degli importi globali dell'aiuto, qualora le imprese interessate abbiano costituito una garanzia a favore dell'organismo pagatore riconosciuto, sulla base dello schema di garanzia predisposto dallo stesso organismo pagatore.

3. Il diritto al versamento dell'anticipo è riconosciuto solo dopo l'uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione.

4. L'accertamento del diritto all'aiuto è effettuato entro novanta giorni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

Art. 5.

Fatto generatore dell'aiuto

1. In conformità all'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 785/95, si considerano ammissibili al beneficio dell'aiuto, i foraggi essiccati di qualità sana, leale e mercantile, che lascino nello stato in cui si trovano o sotto forma di miscela, il perimetro dell'impresa di trasformazione. Qualora i foraggi essiccati non possano essere immagazzinati entro il perimetro dell'impresa di trasformazione, ogni luogo di deposito all'esterno di esso, che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati, validato preventivamente dall'organismo pagatore riconosciuto, è ammissibile.

2. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, i foraggi essiccati che lascino il perimetro dell'impresa di trasformazione per il consumo nell'azienda agricola appartenente alla medesima impresa produttrice, sono ammissibili al beneficio dell'aiuto.

3. Nell'osservanza delle condizioni stabilite all'art. 3 del regolamento (CE) n. 785/95, l'aiuto è concesso anche nel caso di impiego di una unità mobile di disidratazione, previo riconoscimento da parte dell'organismo pagatore riconosciuto, del luogo di deposito all'esterno del perimetro dell'impresa di trasformazione.

4. Prima della immissione all'interno del perimetro che delimita l'impresa di trasformazione di prodotti diversi dai foraggi destinati alla essiccazione o macinazione ai fini della fabbricazione di miscele, l'impresa informa l'organismo pagatore riconosciuto, specificando la natura e la quantità dei prodotti stessi.

5. Qualora l'immissione di cui al comma 4 si riferisca a foraggi già essiccati o macinati da un'altra impresa di trasformazione, l'impresa ricevente indica all'organismo pagatore riconosciuto l'origine e la destinazione di tali foraggi. In tal caso, l'immissione ha luogo soltanto sotto il controllo dell'organismo pagatore riconosciuto.

6. I foraggi essiccati usciti da un'impresa di trasformazione possono essere reimmessi all'interno della stessa, soltanto per essere nuovamente sottoposti a condizionamento, a condizione che tale reimmissione avvenga sotto il controllo dell'organismo pagatore riconosciuto.

7. Nei casi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, l'impresa di trasformazione provvede a comunicare all'organismo pagatore riconosciuto il giorno in cui sono effettuate le rispettive operazioni.

8. Il diritto all'aiuto è limitato alle quantità di prodotti ottenute mediante essiccazione di foraggi raccolti su particelle la cui destinazione agricola può essere verificata dall'organismo pagatore riconosciuto.

Art. 6.

Domanda di aiuto, termini e modalità di presentazione

1. Al fine di beneficiare dell'aiuto previsto all'art. 3 del regolamento (CE) n. 603/95, l'impresa di trasformazione è tenuta a presentare una domanda, su modello predisposto dall'organismo pagatore riconosciuto, relativa alle uscite dei foraggi essiccati dall'impresa medesima.

2. La domanda di cui al comma 1 è depositata presso l'organismo pagatore riconosciuto, entro quarantacinque giorni successivi a decorrere dalla fine del mese nel corso del quale sono avvenute le uscite dei foraggi.

3. Nel caso di deposito della domanda entro 20 giorni successivi alla data di scadenza del termine di cui al comma 2, l'importo dell'aiuto è ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

4. Nell'ipotesi di ritardo superiore ai 20 giorni, la domanda è considerata irricevibile. Tale disposizione non si applica qualora il ritardo sia dovuto a documentate cause di forza maggiore.

5. Le domande di aiuto, concernenti una determinata campagna di commercializzazione, in nessun caso possono essere validamente depositate dopo il 15 aprile successivo alla fine di detta campagna.

6. La domanda e gli atti richiesti dalla normativa vigente in materia, pena la nullità, devono essere sottoscritti dai soggetti interessati.

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge 19 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, la sottoscrizione della domanda non è sog-

getta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande di aiuto, ovvero la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa.

8. La domanda deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) il nome, il cognome, l'indirizzo e la firma del richiedente;

b) la partita I.V.A. e il codice fiscale del richiedente;

c) la quantità di foraggi essiccati per le quali l'aiuto è richiesto, suddivise per partita. La definizione di partita è quella riportata all'art. 2, comma 4, del regolamento CE n. 785/95;

d) la qualità dei foraggi essiccati con riferimento al tenore di umidità e di proteine;

e) la data alla quale ciascuna partita è uscita dall'impresa di trasformazione;

f) il numero progressivo attribuito alla partita di foraggi essiccati;

g) la data di pesatura e di campionamento della partita;

h) la dichiarazione concernente l'avvenuto prelevamento del campione per ciascuna partita, regolarmente pesata, al momento dell'uscita dei foraggi dall'impresa o al momento della preparazione della miscela nella stessa impresa, contrassegnando detto campione con il numero di identificazione della relativa partita;

i) l'indicazione per ciascuna partita di tutte le aggiunte previste in caso di preparazione di miscele;

l) la natura, denominazione commerciale, tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca delle aggiunte previste in caso di preparazione di miscele, nonché la percentuale di incorporazione delle stesse nei prodotti finiti;

m) l'indicazione, nel caso di miscela per ciascuna partita, del tenore di proteine grezze totali dei foraggi essiccati dall'impresa e contenuti nella predetta miscela, previa deduzione del tenore in sostanza azotata totale apportata dalle aggiunte di cui alla lettera *e)* del presente articolo;

n) l'impegno a restituire le somme che, al momento della determinazione del saldo, risultino eccedenti rispetto all'anticipazione dell'aiuto.

Art. 7.

Contratto di acquisto e dichiarazione di consegna

1. I contratti di acquisto, su modello definito dall'organismo pagatore riconosciuto, dei foraggi verdi da essiccare o dei foraggi essiccati al sole da macinare devono riportare almeno le seguenti indicazioni:

a) il nome, il cognome e l'indirizzo delle parti contraenti;

b) la partita IVA e il codice fiscale dei contraenti;

c) la data di stipulazione;

d) la durata della validità;

e) le superfici investite il cui raccolto deve essere consegnato da parte del produttore o da parte dell'acquirente all'impresa di trasformazione;

f) il prezzo da pagare al produttore;

g) le modalità di pagamento e di consegna del prodotto;

h) le specie dei foraggi da trasformare o di quelli essiccati al sole da macinare con l'indicazione della produzione prevedibile;

i) i dati di identificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi da trasformare o essiccati al sole da macinare sulla base degli elementi contenuti nel «modello FE» allegato al presente decreto;

j) la dichiarazione del produttore che attesti di non aver presentato domanda per le stesse particelle per ottenere aiuti incompatibili con quello disciplinato dal presente decreto.

2. Qualora un'impresa esegua un contratto di trasformazione per conto terzi, denominato dal regolamento (CE) n. 603/95 contratto speciale di lavorazione, concluso con un singolo produttore agricolo, oppure se si tratti di un'associazione, con uno o più dei suoi aderenti, tale contratto deve, oltre alle informazioni indicate al comma 1, contenere i seguenti elementi:

a) le quantità stimate di prodotto finito da riconsegnare al proprietario della materia prima;

b) le spese di lavorazione da addebitare al proprietario dei foraggi trasformati;

c) una clausola che obblighi il trasformatore, titolare del diritto all'aiuto, a trasferire, non appena riscosso, l'importo di detto aiuto al proprietario dei foraggi, oggetto di trasformazione.

3. Qualora un'impresa trasformi la propria produzione, o in caso di un'associazione, quella dei suoi aderenti, in luogo del contratto deve essere redatta apposita dichiarazione di consegna che preveda almeno i seguenti elementi:

a) la data di consegna del prodotto o eventualmente una data indicativa se la consegna dello stesso avviene successivamente alla data del deposito della dichiarazione;

b) le quantità di foraggi ricevute o da ricevere;

c) le specie botaniche dei foraggi da trasformare;

d) il nome, il cognome e l'indirizzo del socio aderente, nel caso di associazione che effettua la consegna;

e) la partita IVA e il codice fiscale delle parti;

f) i dati di identificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi da trasformare o essiccati al sole da macinare, sulla base degli elementi contenuti nel «modello FE» allegato al presente decreto.

4. Qualora un'impresa di trasformazione dei foraggi si approvvigioni presso un acquirente riconosciuto, la dichiarazione di consegna deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) il nome, il cognome e la firma delle parti;

b) la partita IVA e il codice fiscale delle parti;

c) il numero di identificazione attribuito dall'organismo pagatore riconosciuto all'acquirente riconosciuto;

d) la data di consegna del prodotto oppure una data indicativa, qualora la consegna avvenga dopo che la dichiarazione è stata presentata;

e) le quantità di foraggi ricevute o da ricevere, ripartite secondo i contratti conclusi tra gli acquirenti riconosciuti e i produttori agricoli fornitori della merce, con l'annotazione del numero di riferimento dei contratti;

f) le specie di foraggi verdi da trasformare e quelle dei foraggi essiccati al sole da macinare;

g) i dati di identificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi da trasformare o essiccati al sole da macinare, sulla base degli elementi contenuti nel «modello FE» allegato al presente decreto.

5. I contratti devono essere conclusi per iscritto almeno due giorni prima della data di consegna dei foraggi verdi o dei foraggi essiccati al sole da macinare e, in ogni caso, entro il 14 settembre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in corso.

6. Una copia dei contratti, una copia delle dichiarazioni di consegna e l'elenco riepilogativo delle particelle agricole interessate sulla base degli elementi identificativi contenuti nel «modello FE» allegato al presente decreto, del quale così come vistato dal Ministro, forma parte integrante quale allegato *A*, devono essere depositati presso l'organismo pagatore riconosciuto, entro il 15 settembre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in corso.

7. Le domande, i contratti e le dichiarazioni di consegna possono, secondo le disposizioni impartite dall'organismo pagatore riconosciuto, essere presentate su supporto magnetico. In tal caso, l'impresa conserva la documentazione cartacea ai fini delle verifiche da parte dell'autorità di controllo.

8. Fatti salvi gli adempimenti previsti ai precedenti commi 5 e 6, i contratti e le dichiarazioni di consegna possono essere compilati entro il 28 novembre e presentati all'organismo pagatore riconosciuto improrogabilmente entro il 30 novembre successivo all'inizio della campagna in corso. In tal caso, la loro esecuzione, ai fini della trasformazione delle materie prime ricevute, può aver luogo solo qualora l'autorità di controllo, dopo aver verificato che le particelle indicate nei contratti e nelle dichiarazioni di consegna non figurano nella contabilità dell'aiuto relativo ad altri regimi comunitari e dopo aver consultato la base dati di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92, confermi per iscritto all'impresa di trasformazione l'accordo formale all'esecuzione dei contratti o delle dichiarazioni di consegna.

Art. 8.

Controlli amministrativi

1. L'organismo pagatore riconosciuto sottopone a controllo amministrativo tutte le domande di aiuto presentate allo scopo di garantire il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni del presente decreto, avendo cura di accertare che le domande di aiuto non si riferiscano a quantità di materie prime ottenute su superfici per le quali è stato contestualmente richiesto il pagamento per superficie o i premi per la zootecnia, previsti rispettivamente dai regolamenti (CE) numeri 1251/99 e 1254/99.

2. L'organismo pagatore riconosciuto deve, inoltre, accertare che la domanda di aiuto:

a) sia stata debitamente compilata, sottoscritta e contenga tutti i dati, le informazioni e la documentazione richiesti;

b) sia pervenuta entro i termini di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente decreto.

Art. 9.

Ispezioni

1. L'organismo pagatore riconosciuto effettua le ispezioni presso i trasformatori, presso gli acquirenti di foraggi e presso i produttori agricoli.

2. I controlli, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 785/95, sono effettuati in contraddittorio attraverso la procedura del campionamento e devono riguardare, nel corso di ogni campagna di commercializzazione, almeno il 5% del peso dei foraggi essiccati usciti dall'impresa, e almeno il 5% del peso dei foraggi essiccati miscelati a norma dell'art. 2, punto 5, dello stesso regolamento n. 785/95.

3. Il campione è determinato sulla base dei seguenti elementi:

a) l'importo dell'aiuto richiesto;

b) la sua evoluzione in rapporto agli anni precedenti;

c) la natura e l'entità delle irregolarità riscontrate in sede di sopralluogo negli anni precedenti.

4. Sulla base dell'analisi di rischio, il controllo, oltre il campione, deve riguardare:

a) tutte le domande che, alla luce dei risultati e degli esami svolti in sede amministrativa, abbiano dato luogo a dubbi circa l'esattezza dei dati in essa contenuti;

b) tutte le domande di aiuto inoltrate dalle nuove imprese riconosciute nel corso del loro primo anno di attività.

5. L'organismo pagatore riconosciuto, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 14 del regolamento (CE) n. 785/95, verifica regolarmente la contabilità finanziaria delle imprese riconosciute ed esegue i controlli supplementari presso i fornitori della materia prima, nonché presso gli operatori cui sono stati consegnati i foraggi essiccati.

6. L'organismo pagatore riconosciuto, provvede, per ciascuna impresa di trasformazione riconosciuta, alle verifiche di cui agli articoli 9 e 12 del regolamento (CE) n. 603/95 e agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 785/95.

7. Dei controlli effettuati e degli esiti relativi è redatto apposito verbale su modello predisposto dall'autorità di controllo, che deve essere sottoscritto dalle parti interessate.

Art. 10.

Adempimenti dell'impresa di trasformazione

1. L'impresa di trasformazione, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 785/95, è obbligata a notificare all'organismo pagatore riconosciuto, con almeno

due giorni lavorativi di anticipo, ciascuna uscita o le miscelazioni di foraggi essiccati, precisandone la data e la quantità.

2. L'impresa è tenuta, altresì, ad effettuare il prelievo dei campioni dei foraggi essiccati al momento dell'uscita dall'impresa stessa, ai fini della determinazione del tasso di umidità e del contenuto in proteine grezze totali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 785/95.

3. Il prelievo dei campioni è effettuato in contraddittorio tra il funzionario preposto al controllo ed il rappresentante dell'impresa interessata, nei limiti del 5%, secondo il metodo di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1978, *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978, mentre la determinazione dell'umidità e delle proteine deve essere effettuata secondo i metodi definiti rispettivamente con decreto ministeriale 18 luglio 1975, *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 agosto 1975 e decreto ministeriale 12 aprile 1994, *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994.

4. Il prelievo di cui al presente articolo deve riguardare tutte le partite di prodotto finito, oggetto delle domande di aiuto.

5. Le partite di cui al comma 4 del presente articolo devono risultare identificabili attraverso l'attribuzione di un numero progressivo riferito a ciascun campione.

6. I campioni, in quattro esemplari, devono essere cartellinati e piombati; due di essi, recanti il numero della relativa partita, sono inviati presso i laboratori degli istituti pubblici designati dall'organismo pagatore riconosciuto, mentre i restanti due sono conservati dall'impresa di trasformazione.

7. Nel referto di analisi deve essere dichiarato che l'accertamento è stato eseguito secondo i vigenti metodi di analisi ufficiali. Successivamente al campionamento e prima dell'esito delle analisi, le partite dalle quali sono stati prelevati i campioni possono uscire dall'impresa.

8. I risultati delle analisi hanno valore vincolante ai fini della determinazione dell'aiuto e le relative spese sono a carico dell'impresa di trasformazione.

9. Gli aiuti sono erogati per le sole partite di foraggi essiccati per le quali l'esito delle analisi soddisfi i requisiti richiesti.

Art. 11.

Tolleranze e penalità

1. Nel caso in cui dalle operazioni di controllo emerga che le quantità di foraggi essiccati, indicate in una o più domande di aiuto, risultino superiori a quelle effettivamente uscite dall'impresa di trasformazione, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base delle quantità effettivamente uscite diminuito di due volte l'eccedenza riscontrata.

2. Nell'ipotesi in cui l'eccedenza riscontrata è superiore al 20% della quantità effettivamente uscita dall'impresa, non è concesso alcun aiuto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in ordine ai limiti di tolleranza, non trovano applicazione nel caso di falsa dichiarazione resa deliberatamente o formulata per negligenza grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92.

Art. 12.

Cause di forza maggiore

1. In deroga all'osservanza degli adempimenti, derivanti dall'applicazione della regolamentazione relativa all'organizzazione comune di mercato dei foraggi essiccati, possono essere invocate le seguenti cause di forza maggiore previste dalla normativa comunitaria nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo:

a) il decesso dei soggetti abilitati ad agire nell'ambito del regime di aiuto disciplinato dal presente decreto;

b) l'incapacità di lunga durata degli stessi soggetti;

c) l'espropriazione degli impianti di trasformazione e dei locali di conservazione dei prodotti, a condizione che detta espropriazione non fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa;

d) la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante gli impianti di trasformazione e i locali di conservazione dei prodotti.

2. La documentazione relativa ai casi di forza maggiore di cui al comma 1, deve essere notificata, con comunicazione scritta, diretta all'organismo pagatore riconosciuto, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo.

3. Altre cause di forza maggiore possono essere valutate, dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali, d'intesa con le autorità comunitarie. La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione C (88) 1696 della Commissione CE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C/259 del 6 ottobre 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 120

NOTE ESPLICATIVE
per la compilazione del piano da allegare ai contratti dei foraggi da essiccare

Riferimenti all'ultima domanda di compensazione al reddito presentata all'A.I.M.A.:

Indicare il numero della domanda di compensazione al reddito di riferimento e l'anno di presentazione.

QUADRO A - AZIENDA

Sez. I (Dati identificativi dell'azienda agricola)

Riquadro 1. - RICHIEDENTE

Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Tutte le informazioni dovranno essere riferite al produttore.

Riquadro 2. - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del produttore.

Sez. II (Dati idenficativi dell'impresa di trasformazione)

Riquadro 1. - IMPRESA DI TRASFORMAZIONE

Indicare la partita IVA e la ragione sociale dell'impresa di trasformazione (o dell'acquirente).

Riportare inoltre i dati relativi all'ubicazione dell'impresa o dei magazzini di stoccaggio dell'acquirente.

QUADRO B – DESTINAZIONE FINALE DEL PRODOTTO

Riquadro 1. - TIPO DI DESTINAZIONE

Barrare la casella corrispondente al tipo di destinazione del prodotto indicato in domanda.

Riquadro 2. – MODALITA' DI CESSIONE

Barrare la casella corrispondente alla modalità di cessione del prodotto indicato in domanda e riportare a superficie interessata a tale produzione.

Riquadro 3. – SUPERFICIE AZIENDALE

Riportare, negli appositi spazi, la superficie totale aziendale espressa in ettari ed are, e la superficie totale a foraggere (da essiccare), sommando le superfici indicate nei quadri B allegati.

Riquadro 4. - ALLEGATI

Riportare il numero totale di modelli FE1 allegati al presente modello.

PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI INTERESSATE ALLA PRODUZIONE DI FORAGGI DA ESSICCARE

Su ciascun Quadro compilato dovrà essere riportato l'identificativo (partita Iva o codice fiscale) del produttore.

Le superfici devono essere sempre espresse in ettari e are.

Quadro C

Riquadro 1. - COMUNE

Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui non si è a conoscenza dei dati catastali ovvero la particella è stata interessata da un frazionamento avvenuto successivamente al 31.12.98 indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:
1 = riordino fondiario;
2 = zona coperta da segreto militare;
3 = uso civico;
4 = zona demaniale;
5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 31.12.1998;
6 = ex catasto austro-ungarico (catasto tabellare).
Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa.

Riquadro 3. - DATI CATASTALI

Indicare i riferimenti catastali della particella:
- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

Riquadro 4. - SUPERFICIE CATASTALE

Indicare la superficie catastale della particella.

Riquadro 5. – TIPO DI CONDUZIONE

Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:
1 - in proprietà;
2 - in affitto;
3 - a mezzadria;
4 - altre forme.

Riquadro 6. – CODICE FORAGGERA

Indicare la foraggera coltivata utilizzando i seguenti codici:
1 - erba medica;
2 - trifoglio;
3 - lupinella;
4 - lupino;
5 - veccia;
6 - meliloto
7 - tartufo di prato;
8 - ginestrino;
9 - leguminose erbacee;
10 - graminacee erbacee;
11 - cereali raccolti allo stato verde di cui all'allegato I punto I del reg. (CE) n. 1251/99;
12 - chenopodium quinoa;
13 - altri prodotti simili.

Riquadro 7. - SUPERFICIE INVESTITA

Indicare per ciascuna particella o porzione di particella omogenea (cioè riferita allo stesso codice foraggera) la superficie utilizzata.

Una particella deve, quindi, essere indicata più di una volta se su di essa insistono colture foraggere diverse.

Riquadro 8. - IRRIGUA

Barrare la casella per indicare se la particella è irrigua.

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31/12/96.

00A5013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Wyeth Lederle già Cyanamid Italia, unità di Catania. (Decreto n. 28035).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 16 settembre 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 giugno 1997, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 16 settembre 1998 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata per il periodo 2 giugno 1997 - 1° giugno 1998;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 giugno 1998 al 1° aprile 1999, dalla ditta S.p.a. Wyeth Lederle già Cyanamid Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 marzo 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 2 giugno 1998 al 1° aprile 1999, della ditta S.p.a. Wyeth Lederle già Cyanamid Italia, sede in Aprilia (Roma), unità di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5015

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione, settore metalmeccanico, unità di Genova (ex Ilva). (Decreto n. 28036).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario per integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 1994 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'avvenuta incorporazione con atto di fusione del 1° giugno 1997 della ex Ilva S.p.a. da parte della Iritecna S.p.a. in liquidazione;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquidazione, settore metalmeccanico, chiede l'approvazione aziendale per l'unità di Genova (ex Ilva) per il periodo dal 1° novembre 1997 dal 31 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal

1° novembre 1997 al 31 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione, settore metalmeccanico, sede in Genova, unità di Genova (ex Ilva).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5016

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Sebi) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, unità di Napoli. (Decreto n. 28037).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legislativo 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 16 marzo 1995 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 27 giugno 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Sebi) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dal 24 giugno 1997 al 23 giugno 1998, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 24 giugno 1997 al 23 giugno 1998, della ditta S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Sebi) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, sede in Napoli ora Genova, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5017

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Mecfond (ex Italimpianti sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, unità di Taranto. (Decreto n. 28038).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge, 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 1996 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 18 luglio 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Nuova Mecfond (ex Italimpianti sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoe-

lencate per il periodo dal 18 luglio 1998 al 17 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 18 luglio 1998 al 17 luglio 1999, della ditta S.p.a. Nuova Mecfond (ex Italimpianti sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, sede in Napoli ora Genova, unità di Taranto.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5018

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex M.G.S.) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, unità di Taranto. (Decreto n. 28039).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 1996 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 18 luglio 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex M.G.S.) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dal 18 luglio 1998 al 17 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 18 luglio 1998 al 17 luglio 1999, della ditta S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex M.G.S.) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, sede in Napoli ora Genova, unità di Taranto.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5019

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Garboli Rep - gruppo Iritecna, unità di Cagliari, Catania, Cesena, Chieti scalo, Cosenza, Firenze, Genova, Grottaglie, Ilva c/o Taranto, Massa Carrara, Mazzo di Rho, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Prato, Roma, Salerno, Savona, Venezia, Verona. (Decreto n. 28040).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Garboli Rep, gruppo Iritecna, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 29 ottobre 1998, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 ottobre 1997 al 29 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Garboli Rep, gruppo Iritecna, sede in Roma, unità di Cagliari, Catania, Cesena (Forlì), Chieti Scalo (Chieti), Cosenza, Firenze, Genova, Grottaglie (Taranto), Ilva c/o Taranto, Massa, Mazzo di Rho (Milano), Milano, Napoli, Palermo, Parma, Prato, Roma, Salerno, Savona, Venezia, Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5020

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Servizi tecnici - gruppo Fintecna, unità di Roma. (Decreto n. 28041).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione sa1ariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Servizi Tecnici - gruppo Fintecna, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizza-

zione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Servizi Tecnici - gruppo Fintecna, sede in Roma, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5021

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Svei - gruppo Iritecna, unità di Roma e Scandicci. (Decreto n. 28042).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione sa1ariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Svei - gruppo Iritecna, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Svei - gruppo Iritecna, sede in Roma, unità di Roma e Scandicci (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5022

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Infratecna) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, unità di Napoli. (Decreto n. 28043).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione sa1ariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 gennaio 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Infratecna) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dal 3 gennaio 1998 al 10 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 3 gennaio 1998 al 10 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Infratecna) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, sede in Napoli ora Genova, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5023

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Mededil) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, unità di Napoli. (Decreto n. 28044).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione sa1ariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Mededil) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Mededil) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, sede in Napoli ora Genova, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5024

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sistemi urbani - gruppo Fintecna, unità di Roma. (Decreto n. 28045).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Sistemi Urbani - gruppo Fintecna, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 la proroga del programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 ottobre 1999, della ditta: S.p.a. Sistemi urbani - gruppo Fintecna, sede in Roma, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5068

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Italeco - gruppo Iritecna, unità di Roma. (Decreto n. 28046).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, converito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Italeco gruppo Iritecna chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 la proroga del programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 ottobre 1999, della ditta: S.p.a. Italeco gruppo Iritecna, sede in Roma, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5067

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Idrotecna - gruppo Iritecna, unità di Battipaglia, Genova, Roma. (Decreto n. 28047).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1 febbraio 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Idrotecna, gruppo Iritecna, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 10 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 la proroga del programma di riorganizzazione aziendale, per l'uleriore periodo dal 1° febbraio 1998 al 10 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Idrotecna - gruppo Iritecna, sede in Roma, unità di Battipaglia (Salerno), Genova, Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5066

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della S.p.a. Bonifica - gruppo Iritecna, unità di Roma. (Decreto n. 28048).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 che detta i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Bonifica - gruppo Iritecna, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge n. 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera del C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 ottobre 1999, della ditta: S.p.a. Bonifica - gruppo Iritecna, sede in Roma - unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5065

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Società italiana per condotte d'acqua, unità di Cagliari, ex Alenia stabilimento di Nola, Genova, Roma. (Decreto n. 28049).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° dicembre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Società italiana per condotte d'acqua chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998, ai sensi della succitata delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Aquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata, ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 dicembre 1998, della ditta

S.p.a. Società italiana per condotte d'acqua, sede in Roma, unità di Cagliari, ex Alenia stabilimento di Nola (Napoli), Genova, Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5064

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Italstrade - gruppo Fintecna, unità di cantiere di Stresa, cantiere la Secca, diga del Melito - Catanzaro, Milano, Pieve Emanuele dall'11 aprile 1998 Pioltello, Tauriano, ufficio di Roma. (Decreto n. 28050).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 che detta i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Italstrade - gruppo Fintecna, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 30 dicembre 1998, ai sensi della succitata delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite il risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19 comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata, ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 ottobre 1997 al 30 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Italstrade - gruppo Fintecna, sede in Roma, cantiere di Stresa (Verbania), cantiere La Secca (Belluno), diga del Melito - Catanzaro, Milano, Pieve Emanuele dall'11 aprile 1998 Pioltello (Milano), Tauriano (Pordenone), uffici di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5063

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Panduit Italia, unità di Avezzano. (Decreto n. 28051).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 233, per il periodo dal 26 luglio 1999 al 25 luglio 2000, della ditta S.p.a. Panduit Italia;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 26 luglio 1999 al 25 luglio 2000, della ditta S.p.a. Panduit Italia, sede in Avezzano (L'Aquila), unità di Avezzano (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5062

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Michelin italiana, unità di succursali di Genova, Pregnana Milanese, Ancona - località Baraccola, Castel Maggiore, Verona. (Decreto n. 28052).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 233, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 2000, dalla ditta S.p.a. Michelin italiana;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 17 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 2000, della ditta S.p.a. Michelin italiana, sede in Torino, unità di succursali di Genova, Pregnana Milanese (Milano), Ancona - località Baraccola, Castel Maggiore (Bologna), Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5061

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Philadelfia, unità di S. Gregorio. (Decreto n. 28053).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 233, per il periodo dal 31 maggio 1999 al 30 maggio 2001, della ditta S.p.a. Philadelfia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 31 maggio 1999 al 30 maggio 2000 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 maggio 1999 al 30 maggio 2000, della ditta S.p.a. Philadelfia, sede in Reggio Calabria, unità di S. Gregorio (Reggio Calabria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5060

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Duo Salus, unità di Bari (direzione), casa di cura «S. Giovanni», in Bari. (Decreto n. 28054).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilità trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti l'art. 1, comma 2, e l'art. 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - C.I.P.I., adottata nella riunione del 25 marzo 1992, con la quale sono stati fissati i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, così come modificati ed integrati dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - C.I.P.E., adottata nella riunione del 18 ottobre 1994;

Vista l'istanza della società Duo Salus S.r.l del 20 maggio 1996 tesa a richiedere il beneficio della cassa integrazioni guadagni straordinaria per crisi aziendale, relativamente al periodo 1° aprile 1996-30 marzo 1997;

Visto il decreto ministeriale n. 22934 del 18 giugno 1997, con il quale è stato approvato il programma per cirsi aziendale con riconoscimento del trattamento economico per il primo semestre ovvero dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996;

Visto il decreto ministeriale n. 23090 del 7 luglio 1997 con il quale si negava il trattamento economico per l'ulteriore semestre 1° ottobre 1996-30 marzo 1997 in quanto «dalle risultanze istruttorie si è evidenziato che il piano di risanamento non ha potuto trovare concreta attuazione, né sono stati svolti corsi di formazione previsti per la gestione degli esuberi»;

Considerata l'istanza di riesame, presentata in data 11 agosto 1997, dalla società Duo Salus con la quale si richiedeva la revisione del predetto provvedimento negativo;

Accertato che la succitata società ha presentato in data 16 settembre 1997 ricorso al T.A.R. Puglia avverso il decreto 7 luglio 1997 n. 23090 di rigetto dell'istanza per la proroga CIGS, e che in ottemperanza alla circolare n. 17/96 di questa amministrazione, è stato considerato che la via giurisdizionale prevalesse sulla richiesta di revisione amministrativa;

Considerato, tuttavia, da un ulteriore esame istruttorio, confortato dal parere del locale organo ispettivo di Bari con nota del 17 settembre 1997, potersi ravvisare la possibilità da parte di questa amministrazione nell'esercizio del suo potere di autotutela, di rideterminarsi sull'istanza di proroga semestrale della Duo Salus, avendo l'azienda realizzato il piano di risanamento previsto in conseguenza di quanto deliberato dalla giunta regionale con delibera n. 3388 del 20 giugno 1997, e avendo gestito gli esuberi con il ricorso all'istituto del part-time per cinquantasei lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il secondo semestre del piano per crisi aziendale, periodo 1° ottobre 1996-30 marzo 1997 a favore della ditta: S.r.l. Duo Salus, con sede in Bari, unità di Bari (direzione), casa di cura «S. Giovanni» (Bari) per il periodo 1° ottobre 1996 - 30 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5059

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione, settore metalmeccanico, unità di Torre Annunziata (ex Ilva). (Decreto n. 28080).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione settore metalmeccanico tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 1° novembre 1997-31 ottobre 1999 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il suddetto trattamento;

Vista l'avvenuta incorporazione con atto di fusione del 1° giugno 1997 della ex Ilva S.p.a. da parte della Iritecna S.p.a. in liquidazione;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna, in liquidazione, settore metalmeccanico, con sede in Genova, unità di Torre Annunziata (ex Ilva), Napoli (NID9815000024), per un massimo di 80 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1997 con decorrenza 1° novembre 1997.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° maggio 1998 al 31 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 1° maggio 1998, unità di Torre Annunziata (ex Ilva), Napoli (NID9815000014), per un massimo di 48 unità lavorative.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° novembre 1998 al 30 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1998 con decorrenza 1° novembre 1998, unità di Torre Annunziata (ex Ilva), Napoli (NID9815000027), per un massimo di 15 unità lavorative.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1999 con decorrenza 1° maggio 1999, unità di Torre Annunziata (ex Ilva), Napoli (NID9915000008), per un massimo di 10 unità lavorative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5025

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione, settore metalmeccanico, unità di Roma (ex Ilva). (Decreto n. 28081).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione settore metalmeccanico tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazine aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 1° novembre 1997 - 31 ottobre 1999 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il suddetto trattamento;

Vista l'avvenuta incorporazione con atto di fusione del 1° giugno 1997 della ex ILVA S.p.a. da parte della Iritecna S.p.a. in liquidazione;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione settore metalmeccanico, con sede in Genova, unità di Roma (ex Ilva), (NID9812000002), per un massimo di 32 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1997 con decorrenza 1° novembre 1997.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° maggio 1998 al 31 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 1° maggio 1998, unità di Roma (ex Ilva) (NID9812000030), per un massimo di 17 unità lavorative.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° novembre 1998 al 30 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 1998 con decorrenza 1° novembre 1998, unità di Roma (ex Ilva), (NID9812000046), per un massimo di 7 unità lavorative.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1999 con decorrenza 1° maggio 1999, unità di Roma (ex Ilva) (NID9912000016), per un massimo di 7 unità lavorative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5026

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione, settore metalmeccanico, unità di Sesto S. Giovanni (ex Ilva). (Decreto n. 28082).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione, settore metalmeccanico, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 1° novembre 1997-31 ottobre 1999 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il suddetto trattamento;

Vista l'avvenuta incorporazione con atto di fusione del 1° giugno 1997 della ex Ilva S.p.a. da parte della Iritecna S.p.a., in liquidazione;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione settore metalmeccanico, con sede in Genova, unità di Sesto S. Giovanni (ex Ilva) (Milano) (NID9803000001), per un massimo di 42 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1997 con decorrenza 1° novembre 1997.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. l è prorogato per il periodo dal 1° maggio 1998 al 31 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 1° maggio 1998, unità di Sesto S. Giovanni (ex Ilva) (Milano) (NID9803000004), per un massimo di 35 unità lavorative.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° novembre 1998 al 30 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 9 dicembre 1998 con decorrenza 1° novembre 1998, unità di Sesto S. Giovanni (ex Ilva) (Milano) (NID9803000007), per un massimo di 32 unità lavorative.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1999 con decorrenza 1° maggio 1999, unità di Sesto S. Giovanni (ex Ilva), Milano, per un massimo di 25 unità lavorative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5027

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione, settore metalmeccanico, unità di Riomarina Isola d'Elba (ex Ilva). (Decreto n. 28083).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Iritecna, in liquidazione, settore metalmeccanico, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendalale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 1° novembre 1997-31 ottobre 1999 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il suddetto trattamento;

Vista l'avvenuta incorporazione con atto di fusione del 1° giugno 1997 della ex Ilva S.p.a. da parte della Iritecna S.p.a., in liquidazione;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione settore metalmeccanico, con sede in Genova, unità di Riomarina Isola d'Elba (ex Ilva) (Livorno) (NID9709000029), per un massimo di 9 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 1° novembre 1997.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° maggio 1998 al 31 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998 con decorrenza 1° maggio 1998, unità di Riomarina Isola d'Elba (ex Ilva) (Livorno) (NID9809000018), per un massimo di 9 unità lavorative.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° novembre 1998 al 30 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1998 con decorrenza 1° novembre 1998, unità di Riomarina Isola d'Elba (ex Ilva) (Livorno) (NID9809000016), per un massimo di 9 unità lavorative.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1999 con decorrenza 1° maggio 1999 unità di Riomarina Isola d'Elba (ex Ilva) (Livorno) (NID9909000022), per un massimo di 9 unità lavorative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5028

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SVEI - gruppo Iritecna, unità di Roma e Scandicci. (Decreto n. 28084).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. SVEI - Gruppo Iritecna, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 11 ottobre 1997-10 ottobre 1999 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il predetto periodo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SVEI - Gruppo Iritecna, con sede in Roma, unità di Roma (NID9712000058), per un massimo di 19 unità lavorative e Scandicci (Firenze) (NID9709FI0032) per un massimo di una unità lavorativa, per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 11 ottobre 1997.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1998 con decorrenza 11 aprile 1998, unità di Roma (NID9812000015), per un massimo di 20 unità lavorative.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dall'11 ottobre 1998 al 10 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1998 con decorrenza 11 ottobre 1998, unità di Roma (NID9812000039), per un massimo di 20 unità lavorative.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato per il periodo dall'11 aprile 1999 al 10 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1999 con decorrenza 11 aprile 1999, unità di Roma (NID9912000008), per un massimo di 19 unità lavorative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5029

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (ex Presse Italia) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, unità di Napoli. (Decreto n. 28095).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Mecfond (ex Presse Italia) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (ex Presse Italia) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, con sede in Napoli ora Genova, unità di Napoli (NID9815NA0016), per un massimo di 107 unità lavorative, per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 23 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1998 con decorrenza 1° febbraio 1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 24 giugno 1998 al 23 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1998 con decorrenza 24 giugno 1998, unità di Napoli (NID9815NA0035) per un massimo di 107 unità lavorative.

Art. 3.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 24 dicembre 1998 al 23 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1999 con decorrenza 24 dicembre 1998, unità di Napoli (NID9915NA00004), per un massimo di 104 unità lavorative.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5030

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.C. Costruzioni e manutenzioni Cermelli, unità di Porto Torres. (Decreto n. 28096).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legislativo 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. C.M.C. Costruzioni e manutenzioni Cermelli, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.C. Costruzioni e manutenzioni Cermelli, con sede in Porto Torres (Sassari), unità di Porto Torres (Sassari) (NID 9720SS0007), per un massimo di 8 unità lavorative, per il periodo dal 15 aprile 1997 al 14 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 15 aprile 1997.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 15 ottobre 1997 al 14 aprile 1998, unità di Porto Torres (Sassari) (NID 9720SS0023), per un massimo di 8 unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5031

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrociset, unità di Capo S. Lorenzo - Poligono Salto di Quirra. (Decreto n. 28097).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legislativo 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Vitrociset, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° dicembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 22 aprile 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrociset, con sede in Roma, unità di Capo S. Lorenzo - Poligono Salto di Quirra (Cagliari) (NID 9820CA0096), per un massimo di 6 unità lavorative, per il periodo dal 1° giugno 1998 al 30 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1998 con decorrenza 1° giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5032

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.Z. Surgelati Wonderfood, unità di Marcianise. (Decreto n. 28098).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legislativo 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. A.Z. Surgelati Wonderfood, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 22 luglio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 10 novembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.Z. Surgelati Wonderfood, con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta) (NID 9715CE0019), per un massimo di 124 unità lavorative, per il periodo dal 10 maggio 1999 al 9 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999 con decorrenza 10 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5033

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Duo Salus, unità di Bari (direzione), casa di cura «S. Giovanni», in Bari. (Decreto n. 28099).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legislativo 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Duo Salus, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 18 giugno 1997, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° aprile 1996, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Duo Salus, con sede in Bari, unità di Bari (direzione), casa di cura «S. Giovanni» (Bari), per un massimo di 42 unità lavorative, per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 1° ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5034

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Paracchi & C., unità di Torino. (Decreto n. 28100).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. G. Paracchi & C., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 23 marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 aprile 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Paracchi & C., con sede in Torino, unità di Torino (NID 9901TO0072), per un massimo di 90 unità lavorative, per il periodo dal 5 ottobre 1999 al 4 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 5 novembre 1999 con decorrenza 5 ottobre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5035

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philadelfia, unità di S. Gregorio. (Decreto n. 28101).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Philadelfia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.

Philadelfia, con sede in Reggio Calabria, unità di S. Gregorio (Reggio Calabria) (NID 9918RC0008), per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 31 maggio 1999 al 30 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1999 con decorrenza 31 maggio 199 L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5036

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Caseificio sociale di Sorano, unità di Sorano - località La Fratta. (Decreto n. 28102).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.c. a r.l. Caseificio sociale di Sorano, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 14 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Caseificio sociale di Sorano, con sede in Sorano, località La Fratta (Grosseto), unità di Sorano, località La Fratta (Grosseto) (NID0009GR0001), per un massimo di quindici unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 2000 con decorrenza 1° gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5037

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Approvazione del programma nazionale «Biocombustibili» (PROBIO). (Deliberazione n. 27/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992, concernente la «stabilizzazione delle concentrazioni in atmosfera di gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attività umane al sistema climatico».

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia d'agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 1 12, che trasferisce alle regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e competenze in materia ambientale ed energetica e considerate le funzioni attribuite dall'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome, le autonomie locali;

Vista la legge 2 dicembre 1998, n. 423, art. 3, comma 4, che prevede la presentazione al CIPE per l'approvazione da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, di un Programma nazionale «biocombustibili», per avviare le azioni nazionali derivanti dagli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che riforma l'organizzazione del Governo ed istituisce il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la propria delibera n. 137 del 19 novembre 1998 che definisce le linee guida per le politiche e le misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

Considerato che il protocollo di Kyoto in data 10 dicembre 1997 ha, fra l'altro, individuato le azioni che dovranno essere realizzate dai paesi «Annex I» per la riduzione delle emissioni con particolare riferimento anche allo sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni;

Considerato che la Commissione europea nella Comunicazione (98) 353 «Climate Change - Towards an EU postkyoto strategy», individua le linee di sviluppo delle politiche e misure europee per l'attuazione del protocollo di Kyoto, con particolare riferimento all'energia, ai trasporti, all'agricoltura, all'industria, alle misure fiscali, alla ricerca scientifica ed allo sviluppo di nuove tecnologie, oltreché alla utilizzazione dei meccanismi di flessibilità;

Visto il «Programma nazionale energia rinnovabile da biomasse (PNERB)» di cui alle premesse della delibera CIPE del 19 novembre 1998 (n. 137/1998), nonché il «Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali» approvato dal CIPE nella riunione del 21 dicembre 1999, predisposti dal Ministero per le politiche agricole e forestali;

Considerato che il Ministro delle politiche agricole e forestali è tenuto a presentare al CIPE, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, il Programma nazionale denominato «Biocombustibili» (PROBIO) che rappresenta il primo strumento di attuazione operativa dei citati Programmi;

Considerato che con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 137535 del 27 maggio 1999, variazione di bilancio, sono stati resi disponibili i fondi previsti di lire 5 miliardi sul capitolo MIPAF n. 7623;

Vista la proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali con nota n. 50244 del 7 febbraio 2000;

Visto il parere positivo espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 febbraio 2000;

Delibera:

È approvato l'allegato Programma nazionale «Biocombustibili» (PROBIO), che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 10

ALLEGATO

PROGRAMMA NAZIONALE «BIOCOMBUSTIBILI» PROBIO

Il programma nazionale biocombustibili (PROBIO) è stato predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali in ottemperanza all'art. 3 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, «Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico», che recita:

per avviare le azioni nazionali derivanti dall'applicazione delle determinazioni adottate dalla conferenza di Kyoto per la riduzione delle emissioni gassose, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE per l'approvazione un Programma nazionale denominato «Biocombustibili». Per la realizzazione del predetto programma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999.

In coerenza con il programma nazionale energia rinnovabile da biomasse (PNERB) del 24 giugno 1998, e con il conseguente Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali (PNVBAF) del 18 giugno 1999, che vengono qui integralmente richiamati ed a cui va fatto riferimento per quanto non esplicitato in questa sede, il PROBIO ne rappresenta il primo strumento di attuazione operativa.

Poiché l'obiettivo prioritario è «l'avvio di azioni», lo scenario di questo programma abbraccia l'arco di un triennio. Il proseguimento e l'adeguamento delle azioni negli anni successivi, secondo quanto previsto dal PNERB e dal PNVBAF ed in funzione dei risultati che si conseguiranno con l'attuazione del PROBIO, dovranno rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi programmati e con una tempistica coerente con le scadenze previste dal protocollo di Kyoto e dalla delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998.

Il programma, che non prevede interventi di sostegno «ordinario» al mondo produttivo, è orientato verso l'attuazione di attività dimostrative/divulgative con una forte caratterizzazione territoriale, in grado di stimolare sia le amministrazioni locali che gli imprenditori agricoli ed industriali verso un ulteriore sviluppo dei biocombustibili, e potrà fare affidamento su forme di supporto ed incentivazioni provenienti da altre fonti.

Definizioni.

Il termine «biocombustibili» individua, nella sua accezione più ampia, l'insieme di quelle biomasse o prodotti derivanti dalle biomasse che presentano caratteristiche fisico-chimiche tali da renderli utilizzabili in processi di combustione od altra trasformazione termochimica.

I biocombustibili, in funzione del loro stato, possono essere classificati in: solidi (legno, paglie, pellets, ecc.), liquidi (oli vegetali, alcoli, eteri, esteri, ecc.), gassosi (biogas da digestione anaerobica ecc.). Un ulteriore metodo di classificazione divide i biocombustibili in biomasse tal quali (ad es. paglia) e in combustibili derivanti da una qualche trasformazione di biomasse tal quali (ad es. pellets).

La necessità di raggiungere l'obiettivo posto, cioè di dare concreto avvio alle azioni nazionali per la riduzione di emissioni gassose, impone una restrizione a priori del campo di intervento al fine di non disperdere le limitate risorse disponibili.

Pertanto, ai fini di questo programma, le azioni di tipo generale sono previste per l'insieme dei biocombustibili, mentre quelle di tipo specifico, limitatamente al triennio considerato, sono fortemente orientate verso il campo di quei biocombustibili che, derivando da processi di trasformazione di biomasse tal quali, presentano elevate caratteristiche di trasportabilità e di impiego al di fuori dei circuiti di autoconsumo.

Tipologie di intervento.

Premesso che, se è vero che un'importante ricaduta per il settore primario è attesa dallo sviluppo delle biomasse per energia, ed in particolare dei biocombustibili, è altrettanto realistica la considerazione per cui non avrebbe senso indirizzare le azioni del PROBIO esclusivamente verso gli agricoltori, in quanto il successo delle azioni è determinato da un armonico sviluppo delle filiere nel loro complesso.

Ciò significa che le azioni previste dal PROBIO, pur incentrate sul settore primario, e quindi coordinate dal MIPAF, devono andare nel senso di stimolare le filiere biocombustibili in tutte le loro componenti, come del resto previsto dalla citata delibera CIPE e dallo stesso PNVBAF.

Le azioni previste sono strutturate su due livelli:

centrale: coordinato direttamente dal MIPAF con il contributo di rappresentanti regionali;

regionale: basato essenzialmente su «progetti dimostrativi interregionali» in grado di ottimizzare l'impatto di PROBIO.

Le attività a livello centrale.

Le attività a livello centrale sono affidate al Gruppo di supporto tecnico-scientifico «Bioenergia», già previsto dal PNERB ed istituito presso il MIPAF con l'obiettivo di supportare il Ministero ed il coordinamento Stato-regioni per tutta la tematica biocombustibili, in applicazione del PNERB e del PNVBAF, di cui alle delibere CIPE n. 211 del 3 dicembre 1997 e n. 137 del 19 novembre 1998.

In particolare sono previste le seguenti incombenze:

coordinamento generale dell'intero PROBIO, in coerenza con PNERB e PNVBAF;

definizione di metodologie di raccolta, analisi e valutazione dei risultati;

supporto tecnico scientifico ai processi decisionali del MIPAF e delle regioni, con particolare riferimento alla gestione delle risorse economiche messe a disposizione anche da altri provvedimenti di legge per il sostegno alla produzione e l'uso dei biocombustibili (ad es. d.lgs n. 173/1998);

istruttoria di progetti presentati, quando richiesto e di competenza;

monitoraggio dell'andamento del PROBIO;

supporto alla collaborazione ed all'interscambio con le amministrazioni regionali e con altri enti ed istituzioni, anche a livello europeo, a partire da quelli partecipanti alle reti europee di cooperazione promosse dalla Commissione europea (programma Altener ed altri);

collaborazione alla definizione ed alla gestione di accordi di programma e di altri strumenti operativi con la diretta partecipazione del MIPAF.

Una serie di ulteriori competenze potranno essere individuate con specifico riferimento alle azioni dimostrative a livello territoriale interregionale, incentrate sullo sviluppo dei biocombustibili con le caratteristiche prima accennate (trasportabilità ed impiego non per autoconsumo), tra cui:

definizione di campagne informative per gli agricoltori finalizzate al miglioramento delle tecniche agronomiche;

promozione verso le aziende di trasporto pubblico, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici o assimilabili (università, scuole, comunità, ecc.) perché utilizzino biocombustibili nei veicoli, nel riscaldamento degli edifici ed in altre utenze;

elaborazione e diffusione di manuali sulla produzione e l'uso dei biocombustibili;

organizzazione di seminari (almeno uno per ciascun progetto interregionale) per diffondere la conoscenza degli aspetti ambientali, economici e sociali del Programma.

Le attività a livello territoriale.

Le attività di tipo dimostrativo sono gestite dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome che predispongono e presentano al MIPAF specifici programmi; la priorità è assegnata ai programmi con forti caratteristiche di interregionalità con l'obiettivo di ampliare il raggio d'azione delle ricadute attese.

Le tematiche che rivestono carattere di priorità riguardano:

i biocombustibili liquidi derivanti dagli oli vegetali (biodiesel e derivati);

i biocombustibili liquidi derivanti dalla fermentazione alcolica di materie prime agricole (etanolo e derivati, ecc.);

i biocombustibili solidi derivanti dalla lavorazione di materiali lignocellulosici (pellets, briquettes, ecc.);

I piani d'azione da espletare a livello locale dovranno essere finalizzati ad enfatizzare, nelle linee generali, i seguenti aspetti:

definizione di eventuali strutture locali e delle collaborazioni da attivare;

orientamento per un ampio e corretto utilizzo delle incentivazioni ordinarie previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per lo sviluppo dei biocombustibili;

incremento delle coltivazioni a prevalente destinazione energetica a carattere sperimentale/dimostrativo, con l'intento di ottimizzare quanti-qualitativamente le produzioni in funzione delle potenzialità industriali di trasformazione;

organizzazione della raccolta di biomasse residue o di scarto da utilizzare come base per la produzione di biocombustibili;

sviluppo della produzione di biocombustibili, ove opportuno e nel rispetto della normativa vigente, individuando quelli più confacenti alle specifiche caratteristiche del sistema agro-forestale e delle richieste dal mercato;

utilizzo dei biocombustibili sia per autotrazione (essenzialmente veicoli pubblici e comunque di grande dimensione) che per riscaldamento, in mercati ed aree ben definiti, individuando situazioni nelle quali sia massimo il beneficio ambientale;

monitoraggio degli effetti sulla qualità nell'aria indotti dall'uso dei biocombustibili;

sviluppo di una efficiente campagna di sensibilizzazione dei cittadini.

Gli specifici programmi saranno predisposti e realizzati dalle regioni competenti d'intesa cono il MIPAF.

Piano finanziario.

La dotazione finanziaria del PROBIO proviene dalla medesima legge 2 dicembre 1998, che ha assegnato l'importo di lire 5 miliardi/-anno a partire dall'annualità 1999.

La ripartizione delle risorse per il triennio 1999-2001 è stata così determinata:

(000 di lire)	1999	2000	2001
MIPAF	500.000	500.000	500.000
Regioni	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Una specifica proposta di prosecuzione del PROBIO verrà elaborata, d'intesa con le regioni e provincie autonome, alla fine del secondo anno di attività, in modo che, partendo dai risultati raggiunti, sia possibile indirizzare e dimensionare al meglio gli interventi futuri.

Soggetti attuatori e procedure.

Il MIPAF, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono responsabili della gestione delle attività di rispettiva competenza.

Il Gruppo di supporto «Bioenergia» del MIPAF, di cui fa parte un rappresentante designato dalle regioni, assicura il necessario coordinamento tecnico-scientifico per tutte le azioni a livello centrale e per quelle d'intesa tra livello centrale e locale.

Le regioni elaborano i programmi dimostrativi, preferibilmente a livello interregionale, avvalendosi di proprie strutture o, qualora necessario, del supporto del Gruppo «Bioenergia».

Per la definizione delle attività e della relativa attribuzione di fondi di competenza 1999 sono state adottate le procedure previste per i Programmi interregionali, di cui alla legge 5 novembre 1996, n. 578; i criteri e le modalità per il finanziamento delle azioni a valere sulle successive annualità saranno definiti con apposito provvedimento d'intesa con le regioni e le province autonome.

Utilizzazione dei fondi 1999.

Sulla base delle azioni definite e dei progetti presentati, il MIPAF e le regioni e province autonome hanno proceduto d'intesa alla ripartizione dei fondi 1999, tenendo conto della coerenza generale delle azioni con il PROBIO, dell'efficacià delle medesime azioni in funzione dell'avvio di filiere bioenergetiche sul territorio e della compartecipazione di fondi regionali e di altra provenienza.

Il Programma di attività è strutturato su sei progetti regionali e su due a valenza interregionale, risultanti dallo stralcio di altrettante sotto-azioni, di più ampio interesse e ricaduta, avanzate dalle amministrazioni regionali che fungeranno comunque da capofila dei rispettivi comitati di gestione costitutiti *ex lege* n. 578/1996.

L'elenco dei progetti è il seguente:

regione Basilicata: Piano d'azione per il decollo delle filiere bioenergetiche;

regione Emilia-Romagna: La filiera del biodiesel;

regione Lombardia: Progetto dimostrativo integrato per la diffusione dell'uso dei biocombustibili;

regione Lombardia: Impianti colturali a rotazione breve per la fitodepurazione dei reflui civili ed agricoli;

regione Valle d'Aosta: Biogas in montagna;

regione Veneto: Sviluppo della filiera dei biocombustibili;

programma interregionale: Normativa amica (capofila regione Lombardia);

programma interregionale: Banca dati biocombustibili liquidi (capofila regione Veneto).

Il Piano finanziario è riportato nella Tabella 1.

TABELLA 1

RIPARTIZIONE DEI FONDI DEL PROBIO
PER I PROGRAMMI REGIONALI
ED INTERREGIONALI ANNO 1999

(000 di lire)	PROBIO legge 423	Fondi regionali	Altri fondi pubblici	Privati	Totale
Programmi interregionali	170.000				170.000
Basilicata	1.130.000	850.000	280.000	1.560.000	3.820.000
Emilia-Romagna	557.000	82.000	257.000		896.000
Lombardia	988.000	246.000	760.000	40.000	2.034.000
Valle d'Aosta	450.000	310.200			760.200
Veneto	1.205.000	245.000			1.450.000
Totale. . .	4.500.000	1.733.200	1.297.000	1.600.000	9.130.200
in %	*49,3*	*19,0*	*14,2*	*17,5*	*100,0*

Il dettaglio dei progetti regionali è riportato nei successivi allegati da 1 a 6/1.

Al fine di assicurare la più ampia ed efficace ricaduta sul settore primario e su tutte le componenti delle filiere bioenergetiche, sia nelle aree considerate che sull'intero territorio nazionale, si procederà, d'intesa tra il MIPAF e le regioni interessate, ad una previa e più puntuale definizione delle procedure di esecuzione, gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti tenendo conto dei collegamenti, esistenti o da valorizzare, tra i progetti stessi e tra questi e il PNERB ed il PNVBAF.

Nel rispetto delle finalità del PROBIO, oltre a quanto previsto dai progetti regionali e dai progranni interregionali, tutte le regioni e province autonome vengono impegnate ad assicurare il più ampio trasferimento dei risultati, parziali e finali, all'interno del territorio regionale e verso l'intero territorio nazionale, anche in collaborazione con lo stesso MIPAF.

00A5014

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 maggio 2000.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 6 della circoscrizione Sardegna, fissata per il giorno 18 giugno 2000. (Deliberazione n. 139).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e prodotti del 12 maggio 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Rilevato che per il giorno 18 maggio 2000 è stata fissata l'elezione suppletiva di un deputato nel collegio uninominale «Sardegna 6»;

Ritenuto opportuno, a titolo sperimentale ed in sede di prima applicazione della legge n. 28 del 2000 ad un'elezione suppletiva, limitare la disciplina specifica della comunicazione politica alla sola fase successiva alla presentazione delle candidature;

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni intese a disciplinare, in sede di prima applicazione delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, concernenti la comunicazione politica e la parità di accesso ai mezzi di informazione, la campagna per l'elezione suppletiva di un deputato nel collegio uninominale «Sardegna 6» prevista per giorno 18 giugno 2000.

Titolo II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Art. 2.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Dal quinto giorno successivo alla data di presentazione delle candidature per l'elezione suppletiva di cui all'art. 1, il complesso degli spazi dedicato da ciascuna emittente televisiva o radiofonica locale con diffusione nella regione Sardegna alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 — tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni politiche e i candidati in competizione — è ripartito in misura uguale tra tutti i candidati che concorrono all'elezione. Al medesimo criterio si attengono le emittenti radiotelevisive nazionali nelle trasmissioni specificamente riguardanti l'elezione suppletiva di cui all'art. 1.

Art. 3.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali con diffusione nella regione Sardegna, che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti nel periodo intercorrente tra il quinto giorno successivo alla data di presentazione delle candidature e quello di chiusura della campagna elettorale, sono tenute a darne apposita comunicazione, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione delle predette comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi per l'intero periodo elettorale. Le emittenti si attengono ai criteri stabiliti dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalità:

a) nell'arco di due settimane, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, gli spazi per i messaggi vengono suddivisi paritariamente tra tutti i candidati;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti e hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59. Ciascun contenitore comprende almeno tre messaggi;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun candidato può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;

f) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito gratuito» e l'indicazione del soggetto committente;

g) le emittenti che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti:

1) entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* comunicano al Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;

2) entro il predetto termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, rendono pubblica la propria decisione di trasmettere i messaggi con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non può avere inizio prima del quinto giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che può essere trasmesso più volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i candidati che presso la sede dell'emittente e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, è depositato un documento concernente le condizioni temporali e le modalità di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti gratuiti. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di due settimane consecutive di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonché la presentazione del materiale autoprodotto ed è altresì indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

h) i candidati interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e al Comitato regionale, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro tre giorni dalla data di presentazione delle candidature. Nelle richieste deve essere indicata la durata dei messaggi;

i) la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno di un periodo di due settimane avviene per sorteggio nella sede del Comitato regionale alla presenza di un funzionario del Comitato stesso. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene quindi determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

2. Avvenuta la determinazione delle risorse finanziarie prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dopo che il Comitato regionale abbia accertato la disponibilità delle emittenti locali a trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — su proposta del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi — fissa il numero complessivo dei messaggi e li ripartisce tra i candidati richiedenti, in relazione alle risorse disponibili.

Art. 4.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Le emittenti radiotelevisive locali con diffusione nella regione Sardegna che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, secondo le modalità di cui all'art. 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento fino ad un massimo di due per ogni candidato per ciascuna giornata di programmazione, praticando tariffe pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve, di norma, essere pari, nell'ambito di una medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. Le emittenti osservano le seguenti modalità:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito dai candidati e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di

una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Tali contenitori sono distinti da quelli dedicati ai messaggi gratuiti;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) ciascun candidato può disporre al massimo di due messaggi sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;

e) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito a pagamento» e l'indicazione del candidato committente;

f) le emittenti che intendono avvalersi della facoltà di trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento:

1) entro il quinto giorno successivo alla data di presentazione delle candidature comunicano al Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti gratuiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, al comitato regionale, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;

2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di presentazione delle candidature, rendono pubblica la propria decisione di diffondere messaggi a pagamento con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non può avere inizio prima del quinto giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che può essere trasmesso più volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i candidati interessati che presso la sede dell'emittente medesima e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, è depositato un documento concernente le condizioni economiche, temporali nonché le modalità di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti a pagamento. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di due settimane consecutive di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonché la presentazione del materiale autoprodotto ed è altresì indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

g) i candidati interessati a trasmettere messaggi autogestiti a pagamento comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e al Comitato regionale, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 5.

Programmi di informazione

1. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello di presentazione delle candidature e sino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, cioè quelli realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualità della cronaca. La presenza dei candidati è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi;

b) quando vengono trattate questioni relative alla competizione elettorale, fatta salva la distinzione tra informazione ed opinione, le posizioni dei diversi candidati impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obbiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese.

2. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

3. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi, anche gli esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco temporale considerato dal presente atto.

Art. 6.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle imprese di radiodif-

fusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

Art. 7.

Monitoraggio e conservazione delle registrazioni

1. Ai fini del monitoraggio le emittenti radiotelevisive inviano con cadenza settimanale al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, il registro dei programmi di comunicazione politica trasmessi, con l'indicazione dei candidati partecipanti ai programmi stessi.

2. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni delle leggi 10 dicembre 1993, n. 515, e 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero di quelle recate dal presente atto.

Titolo III

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Art. 8.

Modalità e contenuti della comunicazione preventiva per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.

1. Gli editori di quotidiani e periodici che dal quinto giorno successivo a quello di presentazione delle candidature e fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni intendano diffondere a qualsiasi titolo, nelle forme ammesse dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali per l'elezione suppletiva di cui all'art. 1, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo, e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche. Esso deve precisare le condizioni generali dell'accesso e l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute a tutti candidati che richiedono spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale, su richiesta dei candidati interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

7. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 9.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali ammessi dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, debbono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati secondo modalità uni-

formi per ciascuna testata, e debbono recare l'indicazione del loro committente e la dicitura «messaggio elettorale».

2. Le pubblicazioni di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, consistono nella presentazione dei programmi dei candidati.

3. Sono escluse forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al predetto comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 10.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali dei candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le indicazioni necessarie.

Art. 11

Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'art. 8 della legge medesima per quanto riguarda i sondaggi pubblicati o diffusi da quotidiani, periodici e agenzie di stampa, nonché di quelle previste nel presente titolo sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun candidato può comunque denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto, ai sensi del medesimo art. 10.

Titolo IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 12.

Criteri per la realizzazione di sondaggi politici ed elettorali

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata altresì la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo precedente a quello considerato nel comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi è obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente, nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2, su apposito sito informatico istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore ed appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 è letta ai radioascoltatori.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla pubblicazione o diffusione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

Titolo V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 13.

Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni della regione Sardegna o, ove questo non sia stato ancora costituito, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi assolve i seguenti compiti:

a) trasmette all'Autorità le dichiarazioni con cui le emittenti locali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti e rendono nota la collocazione nel palinsesto dei contenitori dedicati ai messaggi stessi, nonché quelli relativi alle eventuali, successive modificazioni di tale collocazione;

b) propone all'Autorità la determinazione del numero complessivo e della ripartizione tra i candidati richiedenti — in relazione alle risorse disponibili — dei messaggi politici autogestiti gratuiti, ai fini della trasmissione di questi da parte di emittenti locali;

c) presenzia, mediante propri rappresentanti, ai sorteggi per la definizione dell'ordine di successione dei messaggi politici autogestiti all'interno dei contenitori previsti per le emittenti locali;

d) vigila sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

e) accerta le eventuali violazioni, trasmette i relativi atti e formula le conseguenti proposte all'Autorità per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 14 del presente provvedimento.

Art. 14.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto sono perseguite d'ufficio dall'Autorità. Ciascun candidato può comunque denunciare le predette violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni di cui al comma 1 è inviata, anche a mezzo telefax, a tutti i destinatari indicati dalla legge: all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia stato ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nonché al Gruppo provinciale della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se firmata in maniera leggibile ed accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

3. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione di cui si chiede la sanzione, completa di data e orario della trasmissione medesima, nonché una motivata argomentazione.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tal fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità. I procedimenti riguardanti le emittenti locali sono sommariamente istruiti dai competenti comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 5.

5. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali, entro le dodici ore successive provvede al ritiro delle registrazioni interessate e alla trasmissione del supporto medesimo agli uffici del comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, dandone immediato avviso via telefax all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il comitato procede ad una istruttoria sommaria e contesta i fatti anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si pervenga ad uno spontaneo adeguamento agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il comitato trasmette gli atti — accompagnati da uno specifico verbale di accertamento redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo provinciale della Guardia di finanza — all'Autorità, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima. In ogni caso, il comitato segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

6. L'Autorità può adottare ulteriori provvedimenti d'urgenza ai sensi del comma 9 dell'art. 10 prima citato e, avvalendosi dei gruppi provinciali della Guardia di Finanza e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni — che collaborano, a richiesta,

con i Comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi — verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente atto non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Roma, 12 maggio 2000

Il presidente: CHELI

00A5047

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA

REGOLAMENTO 27 aprile 2000.

Modificazioni al regolamento del personale dell'Istituto nazionale per la fisica della materia.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera n. 583/99 del 29 ottobre 1999 con la quale il consiglio direttivo ha approvato la revisione 1 del regolamento del personale dell'Istituto;

Vista la nota prot. n. 1871/99 del 10 novembre 1999 con la quale il suddetto regolamento è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota pervenuta in data 21 febbraio 2000 con cui il MURST ha espresso le proprie osservazioni in merito al testo proposto;

Vista la delibera n. 593/00 del 24 febbraio 2000, con cui il consiglio direttivo ha approvato il testo definitivo del regolamento in oggetto;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *c),* del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;

Decreta:

1) l'emanazione del regolamento del personale dell'Istituto nazionale per la fisica della materia - Revisione 1;

2) la trasmissione del suddetto regolamento e del presente decreto al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 27 aprile 2000

Il presidente: CALANDRA BUONAURA

ALLEGATO

REGOLAMENTO DEL PERSONALE

Titolo I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL'INFM

Art. 1.

Personale dell'Istituto

Per l'assolvimento dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fisica della materia, di seguito denominato Istituto, si avvale:

a) di personale universitario e di altri enti associato alle attività dell'Istituto - di cui al primo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 506/1994;

b) di personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato e di formazione lavoro;

c) di personale comandato o distaccato da altri enti pubblici.

2. Il presente regolamento, in applicazione dell'autonomia organizzativa degli enti pubblici di ricerca sancita dall'art. 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168 e nel rispetto di quanto stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti di ricerca e sperimentazione e dalle leggi vigenti in materia, disciplina gli aspetti della gestione di tutto il personale operante a vario titolo nell'Istituto. In particolare:

il titolo II riguarda il personale associato e definisce le modalità di associazione e i diritti e doveri del personale in questione;

il titolo III riguarda il personale dipendente e definisce le procedure di reclutamento e selezione adottate dall'Istituto, e i diritti e doveri del personale in questione;

il titolo IV riguarda i processi di formazione e sviluppo e i meccanismi di valutazione delle prestazioni.

Art. 2.

Norme generali sul personale

1. Tutto il personale operante a vario titolo nell'Istituto collabora allo sviluppo dei suoi programmi, viene informato sulle linee di impostazione generale e si uniforma ad esse, ed è tenuto a non svolgere attività in conflitto con quelle dell'Istituto.

2. Parimenti tutto il personale dipendente ed associato ha diritto di partecipazione nella programmazione e nello svolgimento delle attività e di rappresentanza negli organi, nel rispetto delle direttive e delle procedure appositamente stabilite dal consiglio direttivo.

3. I diritti derivanti da invenzioni e brevetti industriali frutto delle attività di ricerca svolte dal personale operante a vario titolo nell'Istituto, sono regolati con disciplina specifica stabilita dal consiglio direttivo nel rispetto della normativa vigente;

4. I risultati tecnico scientifici ottenuti nelle attività dell'Istituto sono resi pubblici e il personale interessato ha il diritto ad essere riconosciuto autore dei lavori realizzati e resi noti, fatti salvi eventuali vincoli di segretezza conseguenti a rapporti contrattuali con terzi o a specifiche tipologie di attività.

5. I diritti derivanti dalle invenzioni industriali fatta dal personale nell'esecuzione del rapporto di impiego, sempre che l'attività inventiva sia prevista come oggetto del rapporto stesso ed a tale scopo retribuita, appartengono all'Istituto, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

6. All'inventore spetta altresì un equo premio, stabilito con delibera del consiglio direttivo, da adottarsi su motivata proposta del presidente dell'Istituto, in relazione all'importanza dell'invenzione avuto riguardo anche alla sua utilizzazione industriale; il premio corrisposto non ha natura retributiva.

7. Agli effetti del comma precedente si considera fatta durante l'esecuzione del rapporto di impiego l'invenzione industriale per la quale sia stato richiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore è cessato dal rapporto di impiego ed ove si riferisca al campo di attività dell'Istituto.

8. Qualora il Consiglio direttivo dichiari con specifica delibera di non aver interesse a conseguire il brevetto, il dipendente potrà provvedervi a propria cura e spese usufruendo, quindi, di tutti i benefici connessi.

Titolo II

PERSONALE ASSOCIATO

Art. 3.

Modalità di associazione

1. Nelle strutture dell'Istituto opera personale delle Università e di altri enti pubblici e privati nazionali, internazionali e stranieri associato alle attività dell'Istituto mediante incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnica, previo assenso o nell'ambito di convenzioni con gli enti da cui il personale dipende.

2. Ai professori universitari che richiedono di dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca presso l'Istituto si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I professori ed i ricercatori universitari possono altresì, su richiesta del presidente dell'Istituto e previo nulla-osta del dipartimento od istituto di appartenenza, svolgere i propri compiti di ricerca presso le strutture dell'Istituto.

3. Il personale è associato secondo modalità deliberate dal consiglio direttivo a seguito di domanda dell'interessato controfirmata dal direttore dell'unità di ricerca o del laboratorio al quale intende afferire. L'incarico gratuito di ricerca o di collaborazione tecnica è automaticamente rinnovato annualmente, sulla base degli elenchi aggiornati sottoposti all'approvazione del consiglio direttivo, o di suo delegato, dai direttori di unità/laboratorio e dai responsabili delle altre strutture operative dell'Istituto e trasmessi al direttore del dipartimento/istituto di appartenenza.

4. Qualora il consiglio direttivo, o suo delegato, riscontri variazioni nella posizione dei singoli, insufficiente produttività scientifica o incompatibilità nelle attività svolte, potrà stabilire in qualunque momento il passaggio ad altra classe o la revoca dell'incarico gratuito di ricerca o di collaborazione tecnica.

5. L'aggiornamento degli elenchi si effettua annualmente con l'ausilio di procedure informatiche dedicate e deve tenere conto sia delle nuove domande di adesione sia della cancellazione per cessazione, revoca o disdetta volontaria del personale associato.

Art. 4.

Diritti e doveri del personale associato

1. Tutto il personale associato è, dal punto di vista funzionale, coordinato dal direttore di unità/laboratorio per l'esclusiva attività svolta nell'Istituto, nel rispetto degli obblighi ad esso derivanti nei confronti dell'ente di appartenenza.

2. Fatti salvi gli specifici diritti previsti da ciascuna classe di appartenenza, il personale associato può partecipare a corsi di formazione di interesse per l'Istituto ed essere supportato finanziariamente per ricerche svolte nell'ambito delle attività dell'Istituto, previa autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza e secondo le norme stabilite dal consiglio direttivo.

3. Il personale associato mediante incarichi di collaborazione tecnica fornisce supporto alle attività di ricerca svolte nell'ambito dell'unità di ricerca/laboratorio di appartenenza ed ha accesso all'uso di servizi ed apparecchiature strumentali dell'Istituto nell'ambito delle attività dell'unità/laboratorio.

4. Il personale associato mediante incarichi di ricerca partecipa a pieno titolo alle attività di una unità di ricerca/laboratorio, ai programmi delle sezioni nazionali ed ai progetti dell'Istituto. Esso ha accesso ai finanziamenti ed all'uso dei laboratori e delle apparecchiature strumentali dell'Istituto, nell'ambito dei programmi e dei progetti dell'Istituto, e si impegna a collaborare pienamente al raggiungimento degli scopi istituzionali.

5. Nelle convenzioni con le università e gli enti di appartenenza dovrà prevedersi che la copertura assicurativa del personale associato sia garantita dagli enti stessi anche quando tale personale svolge attività nell'ambito dei programmi dell'Istituto.

Titolo III

PERSONALE DIPENDENTE

Capo I

Tipologie

Art. 5.

Personale dipendente

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali sono determinati in autonomia dall'Istituto, con i soli vincoli derivanti dal piano triennale e dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, che viene aggiornata annualmente. Il piano e gli aggiornamenti annuali vengono trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, ai Ministeri e agli organismi competenti in base alle vigenti disposizioni di legge.

2. Il personale dipendente dall'Istituto è costituito da:

a) personale con contratto a tempo indeterminato, assunto con le modalità stabilite dal successivo art. 6;

b) personale con contratto a tempo determinato, o di formazione lavoro, assunto ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dell'art. 11, comma 3, lettera *a),* del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

c) personale nel profilo dirigenziale con contratto a tempo determinato assunto nel rispetto dei principi dettati dall'art. 27-*bis,* comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Capo II

Personale a tempo indeterminato

Art. 6.

Modalità di assunzione

1. L'assunzione del personale a tempo indeterminato avviene in relazione al fabbisogno programmato con le seguenti modalità:

a) per selezione pubblica mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento del possesso delle competenze secondo le procedure descritte in apposito manuale redatto nel rispetto della normativa vigente;

b) mediante procedura di reclutamento pubblica con modalità di cui alla precedente lettera *a),* finalizzata all'inserimento di personale con contratto a tempo determinato, con previsione di trasformazione a tempo indeterminato secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento;

c) mediante assunzione con chiamata diretta di figure professionali, italiane o straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca nei limiti di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.

2. Il rapporto di lavoro si concretizza con l'assunzione effettuata con stipula di un contratto individuale secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 7.

Procedure di reclutamento e selezione

1. Il reclutamento di personale in relazione alle posizioni da ricoprire si avvia con delibera del consiglio direttivo.

2. Il profilo e il livello di inquadramento contrattuale specificati in ciascun bando vengono determinati in funzione delle responsabilità, delle attività e degli obiettivi tipici della posizione da ricoprire.

3. La selezione si svolge con modalità che ne garantiscono l'efficacia, l'imparzialità, la tempestività, l'economicità, la celerità di espletamento e la trasparenza, in armonia con i principi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, nonché all'adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti ad accelerare le procedure.

4. L'emanazione dei bandi avviene a cura del presidente dell'Istituto. Un estratto del bando viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* mentre il testo integrale è consultabile sulla pagina Web dell'Istituto; è inoltre affissa presso le strutture operative dell'Istituto una copia cartacea.

5. I requisiti elementari per la partecipazione alle selezioni sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di Paesi membri dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le domande di candidati extra UE verranno accolte ove sussistano i requisiti di legge;

b) non avere riportato condanne penali;

c) idoneità fisica ed attitudine al servizio da prestare;

d) non esclusione dall'elettorato politico attivo e non destituzione o dispensa dal servizio per incapacità presso una pubblica amministrazione.

6. La richiesta all'ammissione alle selezione da parte dei candidati può avvenire tramite procedure telematiche che ne garantiscano la loro identità.

7. Per l'ammissione alla selezione sono richiesti un titolo di studio e una documentata esperienza nel campo inerente alla posizione da ricoprire secondo i criteri e le metodologie stabilite in apposito manuale. La predetta esperienza può essere acquisita, oltre che mediante una attività lavorativa maturata anche nel settore privato, ivi compresa quella riferibile ai contratti di formazione e lavoro afferenti al comma 15 dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, anche mediante la fruizione di borse di dottorato di ricerca o di studio, l'espletamento di corsi di insegnamento presso università o istituti di istruzione superiore, la frequenza di corsi di perfezionamento, di scuole di specializzazione, di corsi di formazione o specializzazioni professionali svolti anche all'estero.

8. In relazione alle caratteristiche della posizione da ricoprire possono essere richiesti titoli di specializzazione o qualificazione professionale da stabilirsi di volta in volta all'atto della definizione del bando.

9. L'accertamento del possesso dei requisiti e delle competenze richiesti avviene tramite un prima fase di pre-selezione sulla base del *curriculum vitae* dei candidati, le cui modalità di svolgimento vengono opportunamente descritte nel testo del bando, e prosegue con l'espletamento di prove scritte e/o prove-colloquio orali. Il contenuto e il peso relativo delle prove vengono determinati in relazione alle caratteristiche della posizione da ricoprire, ai fini dell'espressione di un giudizio di idoneità dei candidati volto a evidenziare le specifiche competenze. Per posizioni che richiedano la copertura con figure di ricercatore e tecnologo, l'intera procedura di selezione mira all'adeguamento del contenuto delle prove e dei meccanismi di valutazione agli standard normalmente utilizzati a livello internazionale.

10. Le valutazioni dei candidati vengono effettuate da apposite commissioni, nominate con decreto del Presidente, la cui composizione varia in funzione delle posizioni da ricoprire, nel rispetto dei principi dettati dall'art. 36, comma 3, lettera *e),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

11. Espletate le prove volte alla rilevazione delle competenze di cui sopra, viene stilata una graduatoria degli idonei.

12. Il direttore generale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il/i vincitore/i.

13. La graduatoria, nel rispetto della normativa vigente, ha una validità di ventiquattro mesi e può essere utilizzata in caso di rinuncia o decadenza di candidati vincitori o per la copertura di posizioni nuove o scoperte nell'ambito del medesimo profilo.

Art. 8.

Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine

1. L'Istituto può procedere alla trasformazione di un contratto a termine, purché assegnato a seguito di una procedura di reclutamento pubblica, in un contratto a tempo indeterminato qualora, in presenza di specifiche professionalità ravvisi, nel proprio interesse, l'opportunità di una loro definitiva acquisizione per far fronte ai propri fini istituzionali e valorizzare il patrimonio di conoscenze sviluppato.

2. La possibilità di procedere alla trasformazione del contratto, a seguito delle procedure valutative di cui ai commi successivi, è esplicitamente indicata nel testo del bando.

3. L'ipotesi di trasformazione viene formulata, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale e per posizioni ivi precisamente individuate, con motivata decisione del consiglio direttivo.

4. Spetta altresì al consiglio direttivo decidere circa l'effettiva trasformazione del contratto, avvalendosi del giudizio formulato da un'apposita commissione di esperti, nominata dal presidente, che basa la propria valutazione sulle caratteristiche della posizione precedentemente ricoperta dal dipendente e sul contenuto specialistico dell'attività svolta.

5. La commissione terrà conto anche dei risultati della valutazione periodica che l'Istituto attua secondo quanto previsto al successivo art. 22.

Capo III

Personale dipendente a tempo determinato

Art. 9.

Personale con contratto a termine

1. L'Istituto può assumere personale con contratto a termine, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dell'art. 11, comma 3, lettera *a),* del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.

2. La durata massima di tali contratti è di cinque anni, nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, oppure di tre anni, rinnovabili per altri tre nei casi previsti dal decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.

3. L'Istituto può altresì procedere alla stipula di un contratto a termine, alla conclusione di un contratto di formazione e lavoro assegnato a seguito di selezione pubblica, previa valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente durante il periodo di formazione.

Art. 10.

Personale in formazione e lavoro

1. Conformemente alle disposizioni dell'art. 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, l'Istituto può assumere personale con contratto di formazione e lavoro, finalizzato all'inserimento nell'Istituto o in attuazione di un percorso formativo destinato all'inserimento presso terzi. L'inserimento avviene mediante selezione pubblica o a livello regionale nel primo caso, ovvero per chiamata diretta, nel secondo caso.

2. Durante il periodo di formazione e lavoro i dipendenti hanno diritto alla retribuzione iniziale del livello di assunzione.

3. La durata dei contratti di formazione e lavoro, che non può comunque superare i trentasei mesi, viene stabilita caso per caso sulla base delle specifiche esigenze funzionali dell'Istituto e del programma di formazione.

Art. 11.

Assunzioni per temporanea assenza di personale in forza

1. L'Istituto può effettuare assunzioni temporanee per sopperire all'assenza di personale in forza, nel rispetto della normativa vigente.

2. La durata del contratto potrà prevedere anche l'esigenza di un periodo iniziale di affiancamento. Il livello retributivo del soggetto assunto con contratto temporaneo, comunque non superiore a quello del personale sostituito, sarà stabilito in base alle competenze e professionalità dello stesso, tenuto conto anche dell'effettivo affidamento al medesimo delle funzioni svolte dal dipendente sostituito.

Capo IV

Doveri e responsabilità

Art. 12.

Doveri e responsabilità del personale

1. I doveri del dipendente sono disciplinati dal vigente contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca e sperimentazione.

2. Il personale dell'Istituto conforma la propria condotta al dovere di collaborare all'attività dell'ente con impegno e responsabilità, concorrendo al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico con assiduità, diligenza e scrupolo, mantenendo il segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio all'Istituto.

3. In conformità con le funzioni e la struttura organizzativa dell'Istituto, il personale è responsabile in relazione alle funzioni esercitate dello svolgimento della propria attività di lavoro nonché degli obblighi derivanti dai doveri di ufficio in conformità con le predette funzioni e la struttura organizzativa dell'Istituto.

4. In materia di responsabilità dei dipendenti, per i danni arrecati all'Istituto o a terzi in violazione dei predetti doveri, si applicano le opportune sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.

Art. 13.

Personale a tempo parziale

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dal vigente contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca e sperimentazione.

2. La costituzione di rapporto di lavoro a tempo parziale avviene a seguito di assegnazione di un contratto a termine o a tempo indeterminato a tempo parziale, o per trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno su richiesta del dipendente e dietro approvazione del direttore della struttura operativa e del direttore generale.

3. Al personale interessato è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro, ivi comprese quelle effettuate presso i soggetti privati di cui al successivo art. 18, che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività dell'Istituto.

4. In caso di domanda da parte del dipendente di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, questa deve essere presentata al direttore della struttura operativa e alla direzione generale che, valutate le esigenze di servizio, dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi dalla presentazione della domanda; in mancanza di risposta negativa entro il termine suddetto, la domanda si intende accolta. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno si formalizza, previo accordo tra le parti, su proposta del direttore della struttura operativa ove opera il dipendente che ne ha manifestato l'esigenza, con provvedimento del direttore generale.

Capo V

Sede di lavoro - Missioni all'estero e expatriation allowance Trasferimento per ragioni di servizio - Comando e distacco - Disponibilità

Art. 14.

Sede di lavoro

Ai fini del presente regolamento si intende come sede di lavoro del dipendente il luogo in cui è ubicata la struttura operativa presso la quale è tenuto a prestare il proprio servizio. Il contratto di lavoro individuale indica la sede di prima destinazione, presso la quale il dipendente dovrà operare almeno per i tre mesi successivi al periodo di prova.

Art. 15.

Missioni all'estero e expatriation allowance

1. Il dipendente, per esigenze di servizio di carattere temporaneo, può essere inviato in missione presso località diverse da quelle in cui presta servizio, ivi comprese destinazioni all'estero. Il trattamento di missione è disciplinato dal Manuale per la gestione delle spese di viaggi e soggiorni.

2. I casi di soggiorno all'estero per periodi superiori a trenta giorni sono disciplinati in apposito regolamento, redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

Art. 16.

Trasferimento per esigenze di servizio

1. L'Istituto può disporre il trasferimento di un dipendente per motivate esigenze legate al perseguimento dei propri fini. Il trasferimento non può essere disposto per ragioni di carattere disciplinare.

2. La scelta fra i dipendenti con analoghe professionalità che possono essere trasferiti, viene effettuata sulla base dei criteri di cui alle vigenti disposizioni di legge in materia.

3. Il trasferimento del dipendente è disposto con deliberazione della giunta esecutiva ed è notificato al dipendente con almeno sessanta giorni di anticipo.

4. Il trasferimento può essere disposto in caso di cambiamenti nella struttura dell'Istituto che comportino una diversa distribuzione del personale presso le unità organizzative dello stesso.

Art. 17.

Trasferimento temporaneo

1. L'Istituto può disporre, con il consenso dell'interessato, il trasferimento temporaneo del personale presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle internazionali e comunitarie, università italiane e straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali e stranieri, per un periodo predeterminato, previa intesa tra gli enti interessati anche per quanto riguarda gli oneri relativi al trattamento economico.

2. L'Istituto può inoltre accogliere, per un periodo predeterminato, personale proveniente dalle stesse imprese, al fine di operare un adeguato livello di scambio di conoscenze.

Art. 18.

Distacco presso spin-off dell'Istituto e imprese

1. Al fine di favorire la diffusione dei risultati della ricerca e di applicazioni scientifiche e tecnologiche di particolare interesse per il mondo produttivo, in armonia con quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, l'Istituto promuove la creazione di soggetti giuridici di natura privata (spin-off).

2. Il personale dipendente dell'Istituto può essere distaccato presso i soggetti di cui al precedente comma, nonché presso altri soggetti imprenditoriali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

Capo VI

Personale dirigente

Art. 19.

Modalità di assunzione

L'assunzione di personale dirigente avviene, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni ed in base alle specifiche esigenze del l'Istituto:

a) a seguito di procedura di reclutamento pubblica, secondo le modalità previste all'art. 7 del presente regolamento;

b) previa selezione pubblica, mediante la stipula di un contratto a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile;

c) con chiamata nominativa, fino a cinque figure di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici e privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, mediante la stipula di un contratto a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

Art. 20.

Responsabilità dirigenziali

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, delle decisioni organizzative, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate.

2. All'inizio di ogni anno, i dirigenti sono tenuti alla presentazione al direttore generale di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Ai dirigenti dell'Istituto si applicano le disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Titolo IV

FORMAZIONE - MECCANISMI DI VALUTAZIONE
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 21.

Formazione

1. L'Istituto individua nella formazione professionale uno strumento indispensabile per l'aggiornamento e la crescita del personale in servizio e per l'inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione.

2. L'Istituto:

a) promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale;

b) garantisce libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

c) cura la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con profili gestionali.

3. Per il perseguimento di obiettivi di formazione l'Istituto può utilizzare, ove necessario, forme di collaborazione con università ed altri enti pubblici e privati anche stranieri, avvalendosi altresì dell'apporto di esperti italiani e stranieri.

4. L'Istituto svolge attività di formazione in base a programmi annuali e/o pluriennali prevedendone opportuni stanziamenti, promuovendo attività di formazione propedeutiche all'assunzione, attività di formazione per favorire l'introduzione delle innovazioni e/o per il migliore utilizzo di esse, o, per quanto attiene il personale gestionale, per lo sviluppo di competenze amministrative, organizzative e gestionali.

5. I dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani specifici di formazione che prevedano la partecipazione a corsi, e/o la permanenza presso altre istituzioni od industrie, e/o lo svolgimento di studi a carattere formativo.

6. La partecipazione ad attività formative per il personale ricercatore è programmata dal medesimo e favorita dall'Istituto; per il resto del personale è programmata dall'Istituto in funzione del raggiungimento degli obiettivi tecnici o gestionali prefissati ed è riconosciuta utile ai fini dei processi di sviluppo della carriera del personale.

7. Il personale dipendente dell'Istituto può essere autorizzato a svolgere attività didattica presso università o altri soggetti precisamente individuati.

Art. 22.

Meccanismi di valutazione

1. L'Istituto adotta procedure per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti e di rilevazione delle competenze e capacità individuali al fine di:

disporre di uno strumento per lo sviluppo professionale individuale;

supportare, laddove necessario, le procedure per la trasformazione del rapporto di lavoro, di cui ai precedenti articoli 8 e 9, comma 3.

costituire e gestire opportunamente una banca dati delle competenze del proprio personale dipendente;

applicare i criteri previsti dal contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca e sperimentazione per l'assegnazione di compensi variabili.

2. La valutazione, con contenuti differenziati a seconda delle diverse tipologie professionali viene avviata periodicamente dal responsabile della struttura ove il dipendente opera secondo le modalità previste dall'apposito manuale, garantendo la trasparenza e l'oggettività dell'intero processo.

3. La valutazione dei dirigenti avviene secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 23.

Igiene e sicurezza sul lavoro

1. È istituito il servizio di prevenzione e protezione INFM; il responsabile del servizio presso la sede centrale coordina le attività degli addetti presso le unità di ricerca e i laboratori nazionali.

2. I compiti del servizio di prevenzione e protezione sono quelli indicati nel Capo II del decreto legislativo n. 626/1994.

3. L'Istituto, attraverso il servizio di prevenzione, garantisce l'applicazione delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo:

all'informazione, formazione e controllo sanitario del personale;

all'adeguamento delle misure di prevenzione rispetto al progresso tecnico;

all'individuazione di procedure per gli aspetti del processo produttivo che non siano esplicitamente contemplati nella normativa.

4. Le procedure di gestione della sicurezza sono indicate nel documento di valutazione dei rischi, custodito presso la sede centrale (Struttura di coordinamento gestionale) dell'Istituto e presso le strutture operative. In esso sono altresì richiamate le norme tecniche e la legislazione nazionale e comunitaria applicabile alla realtà dell'Istituto.

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono individuati all'interno delle rappresentanze sindacali unitarie, e partecipano alle attività di gestione della sicurezza secondo le attribuzioni di cui al Capo V del decreto legislativo n. 626/1994.

6. I dipendenti sono tenuti alla frequentazione dei corsi di formazione previsti in tema sicurezza sul lavoro. La formazione può essere erogata anche attraverso l'ausilio di pacchetti multimediali destinati alla formazione con metodologie interattive.

Art. 24.

Trattamento dei dati personali

L'Istituto, nel rispetto del principio della trasparenza negli atti della pubblica amministrazione, effettua il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, con le modalità descritte nell'apposito regolamento per la disciplina del trattamento e dei casi di comunicazione e diffusione dei dati personali e nei relativi manuali operativi.

00A5048

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 16 maggio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9065
Yen giapponese	98,89
Dracma greca	336,50
Corona danese	7,4595
Corona svedese	8,2510
Sterlina	0,60450
Corona norvegese	8,1750
Corona ceca	36,790
Lira cipriota	0,57280
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,80
Zloty polacco	4,0020
Tallero sloveno	204,9302
Franco svizzero	1,5525
Dollaro canadese	1,3475
Dollaro australiano	1,5760
Dollaro neozelandese	1,9230
Rand sudafricano	6,4044

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A5103

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato relativo al regolamento, adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6, e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale.*

Si informa che il decreto ministeriale concernente termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale del 27 marzo 2000, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 40 del 23 maggio 2000.

00A5058

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti del «Regolamento sui trasferimenti e sulla mobilità interna dei professori e dei ricercatori» di questo Ateneo, emanato con DD.RR. n. 568 del 9 luglio 1999 e n. 179 del 2 marzo 2000, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di ricercatore universitario di ruolo, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

un posto per il settore scientifico-disciplinare M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

Tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: sul piano scientifico, si richiede una documentata attività di ricerca sul problema del rapporto tra processi di sviluppo e dinamiche educative, con particolare riferimento allo studio degli aspetti fondamentali della competenza linguistica e cognitiva. Fra questi, principalmente, gli studi sullo sviluppo del linguaggio e del lessico come espressione privilegiata delle strutture cognitive. Particolare competenza viene richiesta nella costruzione di apparati metodologici per la misurazione delle funzioni verbali e delle implicazioni educative, anche nell'ambito dei processi di comprensione nella lettura. Sul piano didattico, si richiede, inoltre, una documentata esperienza di insegnamento universitario per formare competenze culturali e didattiche sulla base della psicologia dell'educazione.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto, nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dovranno presentare domanda direttamente al preside di facoltà, unitamente ad un *curriculum* della propria attività scientifica, didattica e clinica, ad un elenco delle pubblicazioni e a una copia di quelle ritenute più significative.

La decorrenza del trasferimento è il 1º novembre. In caso di motivate esigenze didattiche la decorrenza del trasferimento può essere il 1º settembre o il 1º febbraio; in questa ipotesi l'esibizione del nulla osta dell'Università di provenienza è a carico del ricercatore che risulterà chiamato dalla facoltà.

00A5045

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11